

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

86° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente **PAGANI Maurizio**
indi del Vice Presidente **BOSCO**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori;

«Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori;

«Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con 1 relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori;

«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri, Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed

altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge

(Seguito e conclusione della discussione congiunta e approvazione degli articoli con modificazioni in un testo unificato. Proposta di coordinamento formale)

PRESIDENTI:

- PAGANI Pag. 2, 4, 5 e *passim*
- BOSCO 64, 70, 74 e *passim*

ANDREINI (Com.-PDS)	7, 11, 22 e <i>passim</i>
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	3, 22, 25 e <i>passim</i>
BAUSI (DC), relatore alla Commissione	3, 24, 27 e <i>passim</i>
BEORCHIA (DC)	3, 79, 105 e <i>passim</i>
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	3, 4, 5 e <i>passim</i>
BOSCO (DC)	3, 5, 8 e <i>passim</i>
FABRIS (DC)	3, 22, 23 e <i>passim</i>
FIOCCHI (Misto-PLI)	28, 60
GIUSTINELLI (Com.-PDS)	79
GOLFARI (DC)	3, 8, 11 e <i>passim</i>
NEBBIA (Sin. Ind.)	7, 8, 9 e <i>passim</i>
NESPOLO (Com.-PDS)	6, 132
PETRARA (Com.-PDS)	3, 49, 69
PIERRI (PSI)	5, 8, 11 e <i>passim</i>
RUBNER (Misto-SVP)	3, 8, 14 e <i>passim</i>
SCARDAONI (Com.-PDS)	79
TORNATI (Com.-PDS)	3, 5, 8 e <i>passim</i>
TRIPODI (Rifond. Com.)	49, 70, 79 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale**» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori;

«**Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna**» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori

«**Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985**» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«**Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie**» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori;

«**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge

(Seguito e conclusione della discussione congiunta e approvazione degli articoli con modificazioni in un testo unificato. Proposta di coordinamento formale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale», d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna», d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori; «Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985», d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori; «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie», d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori; «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri, Fiandrotti ed altri, Lodigiani, Grosso e Procacci, Martinazzoli ed altri, Martelli ed altri, Minucci ed altri, Diglio, Aniasi ed altri, Scotti Vincenzo ed altri, Bassanini e Testa Enrico, Berselli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; e delle petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti, di cui è stata data lettura nella seduta antimeridiana di oggi.

Comunico innanzitutto che sono stati ritirati gli emendamenti 18.79, presentato dai senatori Fontana Elio e Fabris, 18.4, presentato dai senatori Fontana Elio e Aliverti, 18.30, presentato dal senatore Petrarra e 18.80, presentato dai senatori Fontana Elio e Fabris. Ritiro altresì i miei emendamenti 18.77, 18.76, 18.74 e 18.75.

PETRARRA. Ritiro gli emendamenti 18.87, 18.63 e 18.64.

BEORCHIA. Ritiro l'emendamento 18.20.

BOATO. Ritiro gli emendamenti 18.96, 18.97, 18.98 e 18.100.

TORNATI. Ritiro gli emendamenti 18.87, 18.63 e 18.64.

BOSCO. Ritiro l'emendamento 18.91.

GOLFARI. Ritiro gli emendamenti 18.44 e 18.67.

RUBNER. Ritiro i miei emendamenti 18.8, 18.21 e 18.18.

FABRIS. Ritiro gli emendamenti 18.33, 18.34, 18.41, 18.42 e 18.81.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 18.95 e continuo con l'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 18, sospesa nella seduta antimeridiana.

Parere negativo sugli emendamenti 18.51, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.6, 18.40, 18.7, 18.101/1, 18.9, 18.43, 18.11, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.52, 18.71, 18.53, 18.12, 18.54, 18.13, 18.55, 18.56, 18.57, 18.58, 18.14, 18.15, 18.83, 18.87, 18.59, 18.17, 18.61, 18.18, 18.65 e 18.66.

Mi rimetto alla Commissione sugli emendamenti 18.3 e 18.88.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 18.92, 18.5, 18.90, 18.85, 18.86, 18.39, 18.99, 18.69, 18.10, 18.45, 18.70, 18.16, 18.84, 18.78, 18.62, 18.19 e 18.60.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. In particolare vorrei evidenziare che l'eventuale approvazione dell'emendamento 18.101, presentato dal relatore riapre di fatto i termini per l'attività venatoria e contrasta con i tentativi, che hanno caratterizzato la stesura del disegno di legge alla Camera, di raggiungere una mediazione accettabile. Appare inoltre opportuno limitare la disciplina sulla caccia di selezione agli ungulati alle sole regioni realmente interessate.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Metto ai voti l'emendamento 18.68, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.21, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.72.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.22.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.50.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.23.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.24.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 18.73.

Ricordo che l'emendamento è stato riformulato nella seconda parte. Dal momento che questo animale è sconosciuto in Italia (infatti non esiste il suo nome neanche nelle terminologie specifiche) penso che sia il caso di inserirlo. È un piccolo animale importato dall'Argentina che, in particolare, sta invadendo i greti dei fiumi, causando notevoli danni.

BOATO. Signor Presidente, anche se obiettivamente quando si parla di queste cose sarebbe necessaria un minimo di istruttoria, impossibile in questa situazione, sono contrario a questo emendamento per una ragione molto semplice. Mi pare infatti, che al comma 2 dell'articolo 19 si fa fronte a questo e ad altri problemi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 18.73, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 18.79, presentato dal senatore Fontana Elio e dal senatore Fabris risulta ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 18.25, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.26.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.27.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.89.

BOATO. Vorrei pregare il presentatore Bosco di ritirare il suo emendamento (sul quale sono contrario perchè altrimenti rischierebbe di condizionare pesantemente la legge. Introdurre la caccia al fringuello mi sembra una cosa che va oltre ogni limite; inoltre si rischia di approvare una legge che è contraria alle direttive della CEE.

BOSCO. Sicuramente non è nostra intenzione arrecare un danno alla specie dei fringuelli. Vorrei però rispondere al senatore Boato che per quanto riguarda i fringuelli, questa specie non risulta tra quelle protette indicate nella legislazione specifica della CEE. Tanto è vero che quest'ultima ha fatto propria la normativa prevista nella convenzione di Berna del 1979, e successivamente recepita dall'ordinamento italiano, che non prevedeva questa famiglia tra quelle protette. Inoltre devo far presente che è nota la situazione di questo uccello in Italia che, per la sua enorme presenza, arreca notevoli danni all'ambiente.

Pertanto, mi sembra quanto mai opportuno un intervento per cercare di dare una soluzione a questo problema. Per questo motivo chiedo alla Commissione un voto favorevole per il mio emendamento, sul quale insisto.

TORNATI. Signor Presidente, non sono in possesso di particolari conoscenze in ordine all'argomento per poter esprimere un voto favorevole o contrario sull'emendamento. Così adotterò il principio tipico della cultura ambientalista e, nell'incertezza, voterò per la non cacciabilità del fringuello. Non mi sembra il caso di sollevare una questione su un argomento così marginale, specie considerando che il risultato complessivo del nostro lavoro appare piuttosto positivo. Creare spaccature nella Commissione sulla cacciabilità del fringuello mi sembra del tutto inopportuno, al di là del merito della questione. In tal senso avrei preferito che il senatore Bosco ritirasse l'emendamento.

PIERRI. Dichiaro il mio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.89, presentato dal senatore Bosco.

È approvato.

Conseguentemente, risulta assorbito l'emendamento 18.51, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.28.

NESPOLO. Il Gruppo comunista-PDS voterà a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.28, presentato dal senatore Nebbia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.29.

Desidero fare una breve dichiarazione di voto contro questa proposta, con la quale si toglierebbe dall'elenco il corvo che ora è una specie cacciabile. Il corvo è diventato un problema davvero grave per l'agricoltura. Ci sono campi che da lontano sembrano neri per il numero di corvi che vi staziona. La caccia di selezione non sempre viene effettuata ed abbiamo conoscenza diretta del disastro che questi uccelli stanno producendo in agricoltura.

BOATO. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per esprimere il mio sdegno, la mia indignazione per l'approvazione dell'emendamento 18.89.

PRESIDENTE. È un emendamento già discusso e votato.

BOATO. Voglio dirlo lo stesso, anche per il modo scorretto col quale tale proposta è stata motivata: il provvedimento del Governo italiano a protezione del fringuello è del 1982, quindi posteriore a tutti quei riferimenti legislativi citati dal collega Bosco. L'approvazione dell'emendamento 18.89 ha reso chiaramente l'idea di cosa si voglia fare di questo disegno di legge. E penso si debba anche prendere atto delle varie dichiarazioni di voto: ho lavorato in questa Commissione prestando attenzione alle richieste del relatore, ritirando alcuni miei emendamenti per dare il segno della nostra volontà politica. Evidentemente anche voi siete liberi di dare segnali tangibili della volontà politica che vi anima, ma io non posso che giudicare indegno quanto è avvenuto sull'emendamento 18.89.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.29, dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.29, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.31, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, identico all'emendamento 18.82, presentato dai senatori Innamorato e Pierri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.32, presentato dai senatori Golfari e Fabris.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.3, identico all'emendamento 18.88.

Dichiaro il mio voto favorevole.

ANDREINI. Dichiaro il nostro voto contrario su tali emendamenti.

NEBBIA. Anche la Sinistra indipendente voterà contro questa proposta.

BOATO. Intervengo per esprimere il voto contrario sull'emendamento 18.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal senatore Rubner, identico all'emendamento 18.88, da me presentato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.35, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 18.74 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 18.36.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.37.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.38.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.93, identico agli emendamenti 18.5, 18.90, 18.85, 18.86, 18.39, 18.99, 18.69.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

NEBBIA. Anch'io annuncio il mio voto favorevole.

BOSCO. Concordo con il voto dei miei colleghi.

RUBNER. Signor Presidente, per quanto riguarda questi emendamenti annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.93, identico agli emendamenti 18.5, 18.90, 18.85, 18.86, 18.39, 18.99 e 18.69.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 18.7.
Metto ai voti l'emendamento 18.6.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.40.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.101/1.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.101.

BOATO. Signor Presidente, prendo atto che questo emendamento è meno inaccettabile rispetto a quello presentato originariamente dal relatore, anche se resta un emendamento comunque peggiorativo rispetto al testo della Camera dei deputati che già, a suo tempo, mi sembrava discutibile per alcuni aspetti. Annuncio comunque il voto contrario su questo emendamento.

NEBBIA. Anch'io annuncio il mio voto contrario.

TORNATI. Mi sembra che il testo non abbia apportato modificazioni profondamente negative. Costituisce un punto di equilibrio dignitoso tra le diverse esigenze che erano state espresse. Pertanto, annuncio il mio voto favorevole.

GOLFARI. Anche a nome del mio Gruppo, annuncio il voto favorevole.

PIERRI. Anche il gruppo socialista voterà a favore di questo emendamento.

RUBNER. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.101.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.9.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.43.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.10, identico agli emendamenti 18.45 e 18.70.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.11, identico all'emendamento 18.46.

BOATO. Questo emendamento tende a sopprimere quanto era stato stabilito in precedenza; prevede, infatti, alcune variazioni riguardo alle specie cacciabili che non prendono in considerazione nè le direttive comunitarie, nè le convenzioni internazionali. Per questo motivo voterò a favore dell'emendamento.

NEBBIA. Concordo con quanto è stato detto dal senatore Boato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.11, identico all'emendamento 18.46.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.47.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.48.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.49.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.52.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.71.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.53.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.12, identico all'emendamento 18.54.

NEBBIA. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

BOATO. Anche il mio Gruppo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.12, identico all'emendamento 18.54.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.13.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.55.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.56.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.57.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.58.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.14.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.15, identico agli emendamenti 18.83 e 18.59.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.94, identico agli emendamenti 18.16, 18.84, 18.78, 18.62, 18.19 e 18.60.

BOATO. Questo emendamento è stato richiesto dall'UNAVI e credo che la sua approvazione rappresenterebbe un fatto molto grave. A conferma della gravità di quanto sta avvenendo cito un documento

dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina «Alessandro Chigi» inviato per esprimere un parere su una serie di emendamenti sottoposti dall'UNAVI.

Per quanto riguarda la sospensione dell'attività venatoria al tramonto, il parere dell'Istituto è il seguente: «In merito a questa materia si è dell'avviso che debba essere mantenuta la norma prevista nel disegno di legge approvato dalla Camera poichè risulta decisamente opportuno che la selvaggina possa usufruire di una conveniente tranquillità nelle ultime ore di luce; ciò risulta importante per permettere la riagggregazione dei gruppi sociali ed il rapido e sicuro raggiungimento di adeguati luoghi di riposo notturno (galliformi, diverse specie di migratori) o il transito tra i luoghi di sosta diurna e quelli di alimentazione notturna (anatidi e limicoli)». Il parere è firmato dal direttore generale dell'Istituto, dottor Spagnesi.

Ebbene, di questo parere non si tiene alcun conto ed io voglio sottolineare il significato politico oltre che tecnico di una simile scelta, davvero distruttiva nei confronti della fauna. Ovviamente il mio voto sarà contrario.

ANDREINI. Invito il relatore a non proporre su tale argomento una modifica del testo inviato dalla Camera su tale argomento. Il parere letto dal senatore Boato esprime chiarissimamente una esigenza di tutela della fauna e non danneggia certo i cacciatori, in quanto quell'ora di caccia in più potrebbe avere conseguenze disastrose per le specie cacciabili. Per tali motivi abbiamo ritirato il nostro emendamento e voteremo contro quelli attualmente in esame nel caso non fossero ritirati.

NEBBIA. Anch'io invito il relatore a ritirare l'emendamento in quanto il testo della Camera tiene conto delle esigenze di ordine biologico indicate dall'Istituto maggiormente competente in materia. Se questo ritiro non avverrà, voterò contro con grandissima convinzione.

GOLFARI. Il Gruppo democratico cristiano voterà a favore dell'emendamento innanzitutto poichè in quasi tutti i paesi della comunità europea quello è l'orario di chiusura dell'attività venatoria (è così in Germania, in Spagna, in Danimarca, in Francia, in Gran Bretagna, in Lussemburgo e via dicendo); in secondo luogo perchè la proposta viene dall'UNAVI, un'organizzazione che un tempo veniva considerata democratica e progressista. Tale proposta viene avanzata con convinzione di causa, perchè in Italia si è sempre fatto così e non ha senso accorciare la giornata di caccia. Per questi motivi voteremo a favore.

PIERRI. Dichiaro il mio voto favorevole su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.94, presentato dal relatore identico agli emendamenti 18.16, presentato dal senatore Casoli, 18.84 presentato dai senatori Innamorato e Pierri, 18.78, da me

presentato, 18.62 presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, 18.19, presentato dal senatore Fontana Elio e da altri senatori e 18.60, presentato dai senatori Golfari e Fabris.

È approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 18.17, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, e 18.16.

Metto ai voti l'emendamento 18.65, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.92.

BOATO. Annuncio il voto contrario del mio Gruppo.

NEBBIA. Annuncio il voto contrario del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.92.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.66, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

BOATO. Intervengo, signor Presidente, per fare con molta amarezza una dichiarazione di voto contraria su questo articolo. Infatti, mi sembra che tutte le modifiche apportate siano pesantemente peggiorative rispetto al testo inviatoci dalla Camera dei deputati. Devo ammettere che alcune modifiche sono intervenute meno pesantemente di quanto originariamente si proponeva: ne ho dato atto, ma ciò non toglie che quanto è avvenuto sia di una gravità enorme. L'emendamento votato poco fa sull'estensione dell'arco temporale della giornata di caccia e quello presentato dal collega Bosco per l'introduzione della caccia al fringuello, una patente violazione delle direttive comunitarie cui dovremmo adeguarci, costituiscono esempi lampanti del peggioramento rispetto alle norme attualmente vigenti che così otteniamo. Torno a ripetere: il Governo italiano nel 1982 aveva vietato la caccia al fringuello ed oggi il Senato della Repubblica decide di autorizzarla nuovamente su proposta della Democrazia cristiana e grazie ad una maggioranza composta anche da colleghi come il senatore Pierri, del Partito socialista. Trovo necessario sottolineare questo aspetto perchè nel Gruppo socialista c'è anche il senatore Cutrera che aveva espresso parere diverso: voglio lasciare traccia delle varie posizioni perchè si conosca la volontà politica di chi ha partecipato ai nostri lavori.

Mi dispiace di quanto è accaduto ed esprimo disappunto ed amarezza. So bene che dei segnali politici ci si può anche non interessare, ma è chiaro che la volontà politica del Senato è risultata in modo chiarissimo da questa mancanza di sensibilità, dal non aver voluto tenere conto di motivati pareri scientifici e tecnici e delle richieste dei diretti interessati. Siete andati contro il principio che doveva animare il provvedimento al nostro esame, quello di una responsabilità corretta nella gestione dell'attività venatoria, affinché questa nutra almeno un minimo di rispetto della fauna e dell'ambiente.

Per questi motivi voterò contro l'articolo 18 con un vero e proprio senso di indignazione.

TORNATI. Signor Presidente, non voglio dilungarmi sulle argomentazioni per cui annuncio, a nome del mio Gruppo, il mio voto favorevole. Infatti, quando abbiamo partecipato al dibattito generale, abbiamo individuato quali erano i punti delicati della legge e il nostro dovere era quello di muoverci tra le due posizioni che in certi momenti si sono contrapposte e hanno creato momenti di tensione. Da una parte c'era una posizione che tendeva a esaltare il momento protezionistico e dall'altra che guardava di più al momento dell'esercizio di questa attività. Credo che il punto di compromesso a cui siamo giunti sia, in particolare, per la questione del calendario. Senza stravolgere il testo della Camera dei deputati in cui, anche se non come soluzione migliore, si prevede un calendario rigido abbiamo cercato di introdurre il principio della flessibilità nonché del prelievo venatorio in rapporto alle specie esistenti e alle diverse realtà. Questa mi sembra la vera filosofia da adottare nel nostro paese per quanto riguarda questa legge. Il correttivo introdotto vuole essere un segnale che la soluzione adottata pur essendo la più opportuna è, al tempo stesso, quella scientificamente meno fondata.

Sulla base di queste considerazioni è possibile dare un voto anche su alcune questioni, come quella relativa al fringuello, che ci sono sfuggite; comunque, la questione più importante era quella di stabilire un calendario.

NEBBIA. Annuncio il voto contrario della Sinistra indipendente in quanto, a nostro avviso, c'è stato un deciso e netto peggioramento. Tanto per fare alcuni esempi, l'introduzione della caccia al fringuello porta un peggioramento non solo rispetto al testo della Camera ma anche rispetto alla legge attualmente in vigore.

Inoltre, l'allungamento della caccia nell'arco della giornata è a nostro avviso un peggioramento veramente inaccettabile.

GOLFARI. Annuncio, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole perchè ci sembra che si sia raggiunto un punto di equilibrio nel solco della relazione presentataci inizialmente dal relatore e del comportamento delle forze politiche presenti in questa sede. Per la verità le nostre proposte erano molto diverse.

Infatti, con riferimento agli emendamenti da noi presentati, abbiamo di volta in volta valutato con colleghi la situazione, cercando di mantenere un equilibrio complessivo. Per questo motivo abbiamo

rinunciato a decidere su molti altri articoli che altrimenti non sarebbero passati. Lo stesso calendario, ad esempio, risulta essere tra i più ristretti tra quelli europei, almeno per quanto riguarda i paesi della CEE.

Pertanto, non mi sembra giusto parlare di un articolato squilibrato e oltranzista rispetto alle posizioni ambientaliste.

PIERRI. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole. All'inizio della discussione eravamo favorevoli ad una ratifica passiva della legge; le modifiche che sono state apportate non stravolgono l'inquadratura generale della legge approvata dalla Camera e costituiscono, a nostro avviso una mediazione onorevole. In effetti, in questo modo si è cercato di venire incontro sia alle posizioni degli ambientalisti che dei cacciatori.

RUBNER. Signor Presidente, non sono completamente soddisfatto; lo considero però un compromesso soddisfacente per cui anch'io annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico anche se vorrei riprendere due affermazioni che sono state espresse dal senatore Golfari e dal senatore Tornati. Il senatore Tornati, infatti, ha fatto riferimento giustamente alle diversità naturali che esistono in Italia. Il nostro è un paese che si estende dalla Valle d'Aosta alla Sicilia e quindi presenta condizioni climatiche estremamente diversificate. Pertanto è giusto introdurre una certa elasticità per far fronte alle diverse condizioni in cui la fauna si presenta al momento della caccia. L'osservazione del senatore Golfari mi trova consenziente; se noi introduciamo delle leggi troppo vincolistiche, possiamo trovarci di fronte alle proteste dei nostri cacciatori che sono assai amanti delle loro libertà. Concedendo loro un grado maggiore di libertà forse riusciremo a far rispettare i vincoli che stiamo stabilendo con questa legge, altrimenti, anche quest'ultima darà luogo ad un abusivismo spinto e quindi, in pratica, ad un risultato contrario a quello che ci proponiamo.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato.

È approvato.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,25 e sono ripresi alle ore 18,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per

importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purchè munite di licenza per l'esercizio venatorio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, sentito il Ministero dell'ambiente e l'INFS, possono vietare o ridurre per periodi limitati la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 se intervengono effettive ed eccezionali ragioni connesse alla consistenza faunistica o per rimediare a particolari e sopravvenute condizioni ambientali, climatiche, stagionali o a malattie o ad altre calamità che comportino reale ed immediato pericolo per l'*habitat* di determinate zone».

19.8

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 2, dopo le parole: «Le regioni», aggiungere le altre: «, sentite le province»,.

19.9

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, dopo la parola: «ridurre», aggiungere le altre: «o autorizzare».

19.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, dopo le parole: «all'art. 18», aggiungere la seguente: «esclusivamente».

19.11

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«Le regioni, inoltre, mediante delega alle province e ai comuni istituiscono, regolamentandole, le aree di tirocinio venatorio, per il conseguimento dell'abilitazione, dove è permessa la pratica venatoria con abbattimento di selvaggina di allevamento».

19.12 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «regioni», con l'altra: «province».

19.13 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni», aggiungere le altre: «, sentite le province»,.

19.14 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di fauna selvatica», aggiungere le altre: «anche nelle zone vietate alla caccia».

19.15 BEORCHIA, FABRIS

Al comma 2, sostituire le parole da: «selvatica» con le altre: «predisponendo, per motivi specifici, piani di abbattimento con le relative modalità».

19.40 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di metodi ecologici su parere», aggiungere l'altra: «vincolante».

19.16 NEBBIA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «possono autorizzare», con le altre: «autorizzano».

19.27 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Tali piani» fino alla fine del comma con le seguenti: «Tali piani devono essere attuati sotto il controllo delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè da cacciatori abilitati secondo direttive regionali in una delle forme di cui all'articolo 12, comma 5».

19.49 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.», con le seguenti: «Tali piani devono essere attuati sotto il controllo delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali ovvero degli agenti della guardia forestale».

19.2

RUBNER

Al comma 2, sostituire le parole: «Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.», con le seguenti: «Tali piani devono essere attuati sotto il controllo delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali ovvero degli agenti della guardia forestale».

19.17

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.» con le seguenti: «Tali piani devono essere attuati sotto il controllo delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali ovvero degli agenti della guardia forestale».

19.45

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 2, dopo le parole: «devono essere», sostituire la parola: «attuati», con l'altra: «coordinati».

19.42

PAGANI Maurizio

Al comma 2, dopo le parole: «Tali piani devono essere attuati» sostituire la parola: «dalle» con le seguenti: «sotto il controllo delle».

19.18

GOLFARI, FABRIS

Al comma 2, dopo le parole : «Tali piani devono essere attuati» sostituire le parole: «dalle» con le seguenti: «sotto il controllo delle».

19.19

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 2, quarto periodo, sostituire dalla parola: «provinciali», fino alla fine del comma con le altre: «pubbliche. Le province potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonchè di cacciatori abilitati secondo le direttive regionali».

19.20

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «provinciali», aggiungere le altre: «o da cacciatori nominativamente autorizzati».

19.21 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, dopo le parole: «amministrazioni provinciali» aggiungere le seguenti: «ovvero dagli agenti della guardia forestale».

19.3 FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 2, dopo le parole: «amministrazioni provinciali» aggiungere le seguenti: «ovvero dagli agenti della guardia forestale».

19.22 BEORCHIA, FABRIS

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio».

19.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: «, le quali potranno avvalersi di persone con licenza di esercizio venatorio espressamente a ciò autorizzate».

19.41 PAGANI Maurizio

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «avvalersi dei», con le altre: «autorizzare i».

19.26 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «o conduttori» aggiungere le parole: «o possessori».

19.23 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «i piani medesimi», aggiungere le altre: «o da persone particolarmente qualificate».

19.24 BEORCHIA, FABRIS

Al comma 2, dopo le parole: «i piani medesimi», aggiungere le seguenti: «e di persone con idonea specializzazione.».

19.4

RUBNER

Al comma 2, in fine, dopo le parole: «per l'esercizio venatorio», aggiungere le seguenti: «e da persone aventi idonea specializzazione e in possesso della licenza di caccia.».

19.43

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole : «piani medesimi», aggiungere le parole: «e di gruppi di volontariato delle associazioni venatorie operanti sulla regione o di altre persone residenti.».

19.25

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, quinto periodo, dopo la parola : «purchè», aggiungere le altre: «accompagnati da guardie venatore e».

19.28

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: «, nonchè di cacciatori designati dalle associazioni venatorie locali.».

19.29

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: «nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza di caccia.».

19.52

BOATO

Sopprimere il comma 3.

19.5

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Sopprimere il comma 3.

19.30

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Sopprimere il comma 3.

19.31

NEBBIA

Sopprimere il comma 3.

19.48

POSTAL, VETTORI, ROBOL

Al comma 3, sostituire le parole: «le province autonome di Trento e Bolzano», con le seguenti: «le seguenti Regioni».

19.32 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, dopo le parole: «Le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «e le regioni aventi territori in zona Alpi».

19.50 IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «Le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «e le regioni aventi territori in zona Alpi».

19.33 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, dopo le parole: «Le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «e le regioni aventi territori in zona Alpi».

19.44 FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 3, dopo le parole: «Le province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «e le regioni aventi territori in zona Alpi».

19.34 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 3, dopo le parole: «Le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «e le regioni aventi territori in zona Alpi».

19.46 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 3, dopo le parole: «Le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «e le regioni aventi territori in zona Alpi».

19.35 GOLFARI, FABRIS

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «ed accompagnate da guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali».

19.36 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le province possono autorizzare personale specializzato, purchè munito di licenza per l'esercizio venatorio, abbattimenti selettivi degli ungulati anche in periodi diversi da quelli fissati all'articolo 18».

19.6

RUBNER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le province possono autorizzare personale specializzato, purchè munito di licenza per l'esercizio venatorio, abbattimenti selettivi degli ungulati anche in periodi diversi da quelli fissati all'articolo 18».

19.7

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le province possono autorizzare personale specializzato, purchè munito di licenza per l'esercizio venatorio, abbattimenti selettivi degli ungulati anche in periodi diversi da quelli fissati all'articolo 18».

19.37

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le province possono autorizzare personale specializzato, purchè munito di licenza per l'esercizio venatorio, abbattimenti selettivi degli ungulati anche in periodi diversi da quelli fissati all'articolo 18».

19.38

GOLFARI, FABRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le province possono autorizzare personale specializzato, purchè munito di licenza per l'esercizio venatorio, abbattimenti selettivi degli ungulati anche in periodi diversi da quelli fissati all'articolo 18».

19.39

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le province possono autorizzare personale specializzato, purchè munito di licenza per l'esercizio venatorio, abbattimenti selettivi degli ungulati anche in periodi diversi da quelli fissati all'articolo 18».

19.47

INNAMORATO, PIERRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le Regioni possono autorizzare, sempre tramite persone abilitate secondo direttive provinciali, abbattimenti selettivi di ungulati anche in periodi diversi da quelle fissate dall'articolo 18».

19.51

IL RELATORE

TORNATI. Ritiriamo tutti i nostri emendamenti, cioè il 19.13, il 19.20, il 19.33 e il 19.37.

FABRIS. Stante l'assenza dei presentatori, faccio miei gli emendamenti 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.14, 19.40, 19.27, 19.17, 19.21, 19.26, 19.23, 19.25, 19.28, 19.29, 19.30, 19.32, 19.34, 19.36 e 19.39 e li do per illustrati.

Intervengo per illustrare gli emendamenti 19.15, 19.18, 19.19, 19.22, 19.24, 19.44, 19.35 e 19.38.

Circa l'emendamento 19.15, ricordo che l'articolo 19, al comma 2, primo periodo, recita: «Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica»; ebbene, io propongo di aggiungere: «anche nelle zone vietate alla caccia, e ciò per tenere sotto controllo tutto il territorio, e tutti gli animali, anche perchè questi non conoscono certo i confini. Avere l'obiettivo di difendere la salute anche degli animali credo sia una bella cosa.

TORNATI. Scusi, senatore Fabris: la caccia è vietata nei parchi; nei parchi c'è tutto il regolamento che guida la gestione di queste specie. Voglio dire che c'è il rischio del conflitto di due autorità su una stessa materia.

FABRIS. Io adesso vi chiedo: la caccia è proibita solo nei parchi o ci sono altre situazioni non previste dalla legge sui parchi?

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Certo, ce ne sono altre.

FABRIS. Ecco, allora io dico: siccome qui si tratta di controllare la selvaggina, avere sotto mano l'intero territorio è sbagliato? Io dico di no.

ANDREINI. Io dico che è scontato, ma non è sbagliato.

FABRIS. Circa l'emendamento 19.18, anche il senatore Golfari aveva deciso di ritirarlo. Tale emendamento proponeva di sostituire, dopo le parole: «Tali piani devono essere attuati», la parola: «dalle », con le altre: «sotto il controllo delle», cioè a dire che i piani devono essere attuati sotto il controllo delle guardie venatorie; questo presupponeva il fatto che qualcun'altro potesse farlo.

Sono anch'io dell'opinione che le guardie forestali non debbano fare tutto loro; credo che debbano farlo loro, ma che possano anche avvalersi di altri; questo era il concetto.

Quindi io sono dell'opinione che il controllo dei piani debba essere attuato praticamente dalle guardie forestali, ma che queste possano farsi aiutare da altri.

PRESIDENTE. Quindi è ritirato o no quest'emendamento?

FABRIS. Sì, lo ritiro insieme a quelli firmati anche dal senatore Golfari, cioè, oltre al 19.18, il 19.38, il 19.22, il 19.43, il 19.24, il 19.44 e il 19.19.

NEBBIA. I miei emendamenti 19.16 e 19.31 si illustrano da soli. Aggiungo unicamente che chiedo, con l'emendamento 19.16, che il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica sia vincolante.

RUBNER. Ritiro gli emendamenti 19.2, 19.4 e 19.6 da me presentati. la materia rientra infatti nelle proposte avanzate dal relatore.

PIERRI. Signor Presidente nel dare per illustrati i miei emendamenti ritiro l'emendamento 19.45, da me presentato congiuntamente al collega Innamorato, poichè la materia è ricompresa nell'emendamento 19.19, presentato dai senatori Beorchia e Fabris.

Ritiro anche gli emendamenti 19.46 e 19.47, presentati dal senatore Innamorato e da me.

BOATO. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati non hanno bisogno di illustrazione. Preciso anzi che se gli altri colleghi avessero ritirato le loro proposte emendative anch'io avrei ritirato i miei emendamenti: ritiro comunque l'emendamento 19.52.

PRESIDENTE. Faccio mio l'emendamento 19.52.

Ritiro l'emendamento 19.41, considerando che gli emendamenti proposti dal relatore hanno cercato sempre di raccogliere i suggerimenti dei colleghi. Talchè, con l'emendamento 19.49, si propone una correzione di carattere materiale nel senso di inserire le parole: «nonchè da cacciatori abilitati secondo direttive regionali in una delle forme di cui all'articolo 12, comma 5», cioè si chiede, oltre che l'abilitazione alla caccia, anche un'abilitazione particolare.

In altre parole, il testo suonava prima nel senso che fossero le persone abilitate all'esercizio venatorio; si chiede che venga inserita la frase: «nonchè da cacciatori abilitati secondo direttive regionali in una delle forme di cui all'articolo 12, comma 5», cioè si chiede un qualcosa di più, ci vuole un'indicazione che derivi direttamente dalla regione con una norma apposita. Questo raccoglie vari emendamenti che sono stati presentati.

Con l'emendamento 19.50, su richiesta di molti colleghi di zone alpine, si propone di aggiungere, dopo le parole: «Le province autonome di Trento e di Bolzano», le parole: «e le regioni aventi territori in zona Alpi».

Con l'emendamento 19.51, anche per l'abbattimento di ungulati vengono richieste persone abilitate.

BOATO. L'emendamento 19.49 non è affatto più restrittivo, è molto più estensivo e permette alle persone già indicate «nonchè ai cacciatori abilitati secondo direttive regionali» di fare i piani di abbattimento che invece qui sono previsti come attuati dalle guardie venatorie.

Cerco solo di capire il contenuto dell'emendamento, prima di commentare, e il contenuto è totalmente opposto a quello che è stato detto.

Signor Presidente, preparerei un emendamento anch'io su questo tema, prima che si chiuda la discussione su questi emendamenti, perchè vorrei un attimo ragionare; se sbaglio ovviamente vorrei essere corretto, ma siccome ho letto attentamente l'emendamento 19.49, sostengo quanto segue con sicurezza. Il testo della legge dice che tali piani devono essere attuati «dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali», mentre il collega Bausi propone di dire che i piani devono essere attuati sotto il controllo delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali: quindi non più «dalle» guardie venatorie, ma «sotto il controllo delle» guardie venatorie, «nonchè da cacciatori abilitati secondo direttive regionali in una delle forme di cui all'articolo 12, comma 5».

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Se mi consente una piccola interruzione senatore Boato, legga l'emendamento fino in fondo, perchè si dice che le guardie venatorie si possono avvalere anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio; dopo le parole «esercizio venatorio», l'emendamento dice di aggiungere: «nonchè da cacciatori abilitati secondo direttive regionali in una delle forme di cui all'articolo 12, comma 5», quindi mi pare che sia in fondo una precisazione che risponde a criteri di grande obiettività.

BOATO. Vorrei completare il mio pensiero. L'emendamento del relatore consiste in realtà di due emendamenti: uno modifica il penultimo periodo del secondo comma e mette sotto il controllo delle guardie venatorie l'attuazione di tali piani, e l'altro è aggiuntivo all'ultimo periodo del secondo comma, e forse è anche più opportuno tenerli distinti; e ripeto che, con la seconda parte (che è la logica conseguenza, però, della prima), si autorizzano i cacciatori abilitati secondo direttive regionali in una delle forme di cui all'articolo 12, comma 5, a realizzare i piani di abbattimento. È un modo non tanto elegante di consentire, sia pure sotto il controllo delle persone indicate, la caccia tutto l'anno (ovviamente in queste finalità dichiarate dall'articolo).

Siccome questa è una funzione pubblica ed è un'esigenza pubblica, allora il problema semmai è di inserire, oltre alle guardie venatorie, le guardie forestali (che abbiano ovviamente la licenza di caccia), le guardie comunali (anche queste che abbiano la licenza di caccia): su questo sono disponibile io stesso a fare un emendamento in questa direzione, ma questa dev'essere la dimensione; infatti, mentre è giusto

dire che le guardie venatorie possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi (se sono muniti di licenza di caccia), perchè è ovvio che se la distruzione (a cui si riferiva il Presidente in un'altra discussione oggi pomeriggio) del territorio, le difficoltà biologiche avvengono nel mio territorio e io sono munito di licenza di caccia, è giusto che io possa collaborare, altra cosa invece è che vengano utilizzati i cacciatori in generale, perchè questo, sia pure con licenza, è un «grimaldello», un modo un pò truffaldino, per intenderci, di consentire la caccia tutto l'anno, sia pure con questo tipo di finalità.

Questa è una funzione pubblica di controllo per tutti i casi previsti dal comma 2 e, quindi, semmai estendiamo la fascia delle persone «pubbliche», cioè quella delle guardie venatorie, delle guardie forestali, delle guardie comunali munite di licenza di caccia, ma non aggiungiamo i cacciatori previsti dall'emendamento del relatore.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Devo dare ragione nel modo più totale al senatore Boato. Abbiamo affrontato il problema degli ungulati già nella seduta di ieri e lo abbiamo risolto per le province autonome individuando un regime speciale per la caccia di selezione e consentendo che il calendario si possa aprire dal 1^o agosto.

BOATO. L'emendamento approvato è molto più estensivo.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. È stato introdotto il principio della caccia di selezione laddove vige il divieto assoluto di caccia. La caccia di selezione avviene nei parchi perchè in questi non è permesso cacciare: di fronte al divieto generale viene consentito sotto il controllo dell'Ente parco l'abbattimento selettivo ed il prelievo faunistico per fini di riequilibrio, sotto il controllo dell'ente parco, al personale abilitato, cioè i guardiacaccia, ed anche ai residenti e ai cacciatori. Questa norma vale dove vige il divieto di caccia.

Ma dove questo divieto non esiste, cioè nel resto del paese, la caccia va effettuata secondo le norme previste. Se oltre alla caccia consentita nel calendario previsto si effettua anche l'abbattimento selettivo, tutto l'impianto viene stravolto. Ho già detto al senatore Pagani che sono contrario a tutti questi emendamenti, ma vorrei ribadire che il Governo ritiene necessario non perdere tempo: vorrei far capire che non può passare alla Camera un disegno di legge in cui tutto è cambiato. E se viene introdotto il principio di cui stiamo discutendo, non esiste più alcuna regola: abbiamo la caccia per quattro mesi ed il prelievo selettivo per il resto dell'anno, sotto il controllo non si sa bene di chi.

La Commissione è libera di decidere come crede ed il Governo in qualche modo lo registrerà: il parere del Sottosegretario è comunque negativo perchè simili modifiche minano l'impianto della legge. Vi illudete che questa normativa possa essere approvata dalla Camera. Pertanto rivolgo un forte appello alla Commissione ambiente affinché eviti di approvare norme che complicherebbero soltanto la situazione.

GOLFARI. Questo è un argomento terroristico.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare la discussione che a questo proposito è stata fatta per i parchi. Si diceva che, in quanto azienda produttrice di servizi ambientali, il parco poteva far rientrare tra questi servizi anche la caccia di selezione. In altre parole poichè si prevede, fortunatamente o sfortunatamente, la necessità di abbattere alcuni capi, il fatto che ciò avvenga per mano di un cacciatore autorizzato invece che un guardiacaccia, oltre a consentire il divertimento degli appassionati (non si deve demonizzare la caccia che, in quanto sport, è un esercizio consentito da che mondo è mondo) può comportare delle entrate finanziarie per il parco.

Qui si introduce il medesimo principio anche per la selvaggina da selezionare fuori dei parchi: non cambia niente che la pallottola sia di un guardiacaccia o di un cacciatore autorizzato e sotto il controllo degli organi competenti. Tanto più che l'abbattimento per via venatoria da chiunque esercitato è ammesso come fatto residuale dopo aver esperito tutte le altre possibilità.

Le posizioni del senatore Boato e del rappresentante del Governo sono, a mio parere, demonizzanti e pregiudiziali rispetto all'esercizio della caccia che la legge in quanto tale non proibisce.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. La differenza è che nei parchi non si caccia. Posto questo principio, va risolto il problema di come esercitare il prelievo faunistico quando questo è necessario: in tal caso è possibile consentire l'abbattimento. Ma fuori dei parchi, dove è consentita la caccia, è quest'ultima ad effettuare l'abbattimento selettivo ed il prelievo faunistico. A chi si spara, se no? La norma inviataci dalla Camera è molto precisa, mentre la modifica che voi volete apportare la rende generica e stravolgente.

PRESIDENTE. Vorrei citare il comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 394 sui parchi: «Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco».

ANDREINI. Sono d'accordo con il sottosegretario Angelini. Aggiungo che con questa eventuale modifica si aggraverebbe la situazione dei parchi. Aggiungere la caccia di selezione laddove è autorizzata quella normale è un controsenso. Anch'io chiedo che l'emendamento venga ritirato, anche perchè non mi sembra opportuno estendere alle regioni alpine limitrofe quanto è previsto per Trento e Bolzano a salvaguardia delle competenze previste dagli statuti speciali. Così facendo creeremmo analogie che non trovano riscontro nella realtà.

Colgo l'occasione per ritirare tutti i nostri emendamenti all'articolo 19.

NEBBIA. L'emendamento 19.49 è scritto anche male, perchè non specifica chi opera ma adopera l'anodina locuzione «sotto il controllo».

GOLFARI. Premesso che ritiriamo tutti i nostri emendamenti, vorrei replicare all'appello allarmistico che viene fatto ogni volta dal sottosegretario Angelini.

Non è vero che in questa sede si lavora inutilmente; o meglio, è vero, perchè alla Camera dei deputati è ben presente la situazione prossima ventura. Sarà una Camera dei deputati molto più spostata sulle posizioni dei cacciatori che non su quelle degli ambientalisti e pertanto si darà da fare per rivotare una legge che è molto equilibrata.

Per quanto riguarda i titolari della selezione essi sono rappresentati dalle guardie autorizzate che possono avvalersi, ricordo che l'avvalimento è un istituto amministrativo noto, secondo regole e procedure determinate, o dei proprietari dei fondi o dei conduttori dei fondi o degli stessi cacciatori autorizzati e abilitati a farlo. In alcune zone di montagna, se non fossero i cacciatori a farla, non esisterebbe alcun tipo di selezione. Ancora oggi i cacciatori chiamati dalle guardie forestali, secondo un certo codice e secondo certe prescrizioni, partecipano all'attività di selezione indetta dall'amministrazione provinciale senza provocare alcuno scandalo. Quello che voglio dire è che se la guardia è impossibilitata per varie ragioni nello svolgimento di questa attività, può chiamare in suo aiuto il cacciatore abilitato. Annuncio altresì il ritiro del mio emendamento 19.35.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e l'ambiente*. A me sembra, senatore Golfari, che questo tipo di caccia, che lei definisce «di selezione», nelle regioni in cui è praticata, non sia altro che una caccia pura e semplice.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Come è stato detto in precedenza, anche a me sembra che si sia scatenata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Pertanto vorrei cercare di ricondurre il significato dell'emendamento al suo senso sostanziale. Concordo con il sottosegretario Angelini per quanto riguarda la necessità di un'accelerazione dei tempi.

Sono anche disposto a ritirare tutti gli emendamenti per andare avanti, però c'è una differenza di fondo tra il suo e il mio modo di concepire (non soltanto il mondo venatorio) la realtà sociale, perchè, a mio avviso, bisogna sollecitare in noi stessi questo senso di autoresponsabilità da attribuire alla gente. Fino a quando si continuerà a ricorrere a guardie e a controlli minuziosi non riusciremo mai a fare dei passi avanti per quanto riguarda il senso civico della gente.

In questo senso deve essere recepito l'emendamento che ho proposto, vale a dire, nel senso di dare ai cacciatori una responsabilità che accresca in loro un senso civico che altrimenti non potrebbero avere.

Comunque io ritiro l'emendamento. Rimane fermo, però, che questo emendamento ha un senso che va oltre anche il significato venatorio.

PRESIDENTE. Quindi, senatore Bausi, lei ritira i suoi emendamenti 19.49, 19.50 e 19.51?

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Sì, ed esprimo parere contrario a tutti gli altri emendamenti.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Sono soddisfatto del ritiro degli emendamenti del relatore e mi unifermo ai pareri da lui espressi.

Del resto, la nozione di «cacciatore abilitato» era anodina e maldefinita, a fronte della necessità di rimarcare chiaramente limiti e contenuti della caccia di selezione.

FIOCCHI. Volevo prendere la parola semplicemente per rispondere al quesito posto dall'onorevole Sottosegretario su che cos'è la caccia di selezione.

La regione fa i piani di abbattimento (parlo degli ungulati) e stabilisce quanti animali devono essere abbattuti, di che tipo, di che sesso e di che età.

A questi piani si attengono sia le zone come la provincia di Sondrio, sia le riserve di montagna, sia le zone (come diceva il senatore Golfari) dove i cacciatori, una volta stabilito il numero, possono andare a caccia estraendo a sorte il nominativo; dato che il numero degli animali da cacciare è molto limitato e le richieste sono certamente superiori i nominativi vengono estratti a sorte, ma sempre ed esclusivamente secondo il piano predisposto dalla regione Lombardia.

Questa è la caccia di selezione: al di fuori di questa, nessuna caccia è ammessa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 19.8, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.9, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.10, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.11, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.12, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.14, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.15.

BOATO. Esprimo voto contrario.

NEBBIA. Esprimo voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.15, presentato dai senatori Beorchia e Fabris.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.40, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.16, presentato dal senatore Nebbia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.27, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.17, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.42, presentato dal senatore Pagani Maurizio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.21, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal senatore Fontana Elio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.26, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.23, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.15, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.28, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.29, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.52, presentato dal senatore Boato.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 19.5, 19.30, 19.31 e 19.48, di identico contenuto.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

NEBBIA. Annuncio il voto favorevole della Sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti 19.5, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, 19.30, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, 19.31, presentato dal senatore Nebbia e 19.48, presentato dal senatore Postal e da altri senatori, di identico contenuto.

Non sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento 19.32, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.34, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.36, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti gli emendamenti 19.7, presentato dal senatore Fontana Elio e da altri senatori, e 19.39, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, di identico contenuto.

Non sono approvati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

BOATO. Annuncio che mi asterrò dalla votazione.

NEBBIA. Annuncio che mi asterrò dalla votazione.

ANDREINI. Esprimo il mio voto favorevole.

PIERRI. Annuncio il mio voto favorevole.

BOSCO. Annuncio il mio voto favorevole.

RUBNER. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Ne do lettura:

Art. 20.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni

singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'eventuale introduzione di esemplari di fauna selvatica, vivi, dall'estero, permessa solo per specie originarie del territorio nazionale, si effettua solo per esigenze di ripopolamento ovvero di miglioramento genetico».

20.1 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, dopo le parole: «selvatica viva» aggiungere le seguenti: catturata in stato di naturale libertà».

20.9 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «specie già presenti sul territorio nazionale» con le altre: «specie autoctona».

20.10 BOATO

Al comma 1 dopo le parole: «può effettuarsi» aggiungere: «entro il 30 marzo di ogni anno».

20.2 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «a scopo» con le parole: «per motivi».

20.3 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1 aggiungere a fine comma: «e a condizione che le aziende faunistiche operanti sul territorio nazionale non dispongano della stessa fauna nè qualitativamente nè quantitativamente».

20.4 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2 sostituire la parola: «controlli» con la parola: «ispezioni».

20.4 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «ed operino con continuità sul territorio nazionale con una esperienza almeno triennale».

20.5 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni devono tenere, per le ditte di cui al comma 2, un elenco da aggiornare ogni due anni».

20.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3 dopo la parola: «foreste» aggiungere le parole: «, sentito il C.T.F.V.N., ».

20.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3 aggiungere dopo la parola: «parere» la parola: «vincolante».

20.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Stante l'assenza del proponente, gli emendamenti presentati dal senatore Specchia all'articolo 20 si intendono decaduti.

BOATO. Signor Presidente, con l'emendamento 20.10 propongo una correzione terminologica, in quanto la definizione corretta - in base all'Istituto nazionale per la fauna selvatica - è «specie autoctona».

Al riguardo si dice testualmente al comma 1 dell'articolo 20 che è consentita l'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva purchè appartenente alle specie già presenti sul territorio nazionale. Ciò significa che potrebbero venire approvate le importazioni di esemplari appartenenti a specie estranee alla fauna originaria italiana, ma presenti sul territorio nazionale come popolazione naturalizzata.

A mio avviso questo aspetto risulta in contrasto con il principio fondamentale della conservazione della fauna selvatica che impone, per problemi di ordine non solo ideologico, ma genetico ed ecologico che tale conservazione si verifichi nell'ambito delle zoogenesi locali.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 20.9 ed esprimo parere favorevole all'emendamento 20.10 del senatore Boato.

ANDREINI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista-Pds all'emendamento 20.10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 20.10.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21. Ne dò lettura.

Art. 21.

(Divieti)

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

- h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
- l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
- n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;
- p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
- q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di falchi o civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
- v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
- z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
- bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);
- cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) cacciare lungo le rotte migratorie di cui all'articolo 1, comma 6, a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse;

ff) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

gg) costituire aziende agri-faunistico-venatorie a meno di mille metri dai confini delle zone di ripopolamento e cattura e delle oasi di protezione della fauna selvatica;

hh) costruire recinzioni senza piccoli varchi per la fauna selvatica a più di cento metri da uno stabile adibito ad uso abitativo, produttivo o di servizio;

ii) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Gli appostamenti fissi e temporanei non possono essere ubicati a meno di mille metri di distanza dai valichi montani.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È vietato a tutti:

a) l'esercizio venatorio nei giardini e nei parchi pubblici, nei parchi storici o archeologici opportunamente tabellati, nei terreni temporanei adibiti ad attività sportive chiaramente segnalati;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;

c) l'esercizio venatorio nelle zone di ripopolamento e cattura nonché nelle oasi di protezione, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che secondo la regolamentazione regionale, acquisito il parere dell'INFS, non presentano condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio in prossimità di opere immobili a difesa dello Stato e nelle zone ove il divieto sia richiesto dall'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie, nelle corti e nelle altre pertinenze di complessi rurali, nelle zone comprese nel raggio di 110 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; a distanza inferiore a 40 metri dalle vie di comunicazione ferroviaria o da strade carrozzabili eccettuate...;

f) sparare, facendo uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, a meno di 130 metri, o ad una distanza equivalente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso delle altre armi ammesse per l'esercizio venatorio, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

g) il trasporto nelle zone in cui è vietata l'attività venatoria, anche a bordo di veicoli di qualunque tipo, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche;

h) cacciare a rastrello in più di quattro persone ed utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o mute da sommozzatore complete negli specchi o corsi d'acqua;

i) sparare da veicoli a motore, natanti o aereomobili se in moto;

l) sparare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti su tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le specifiche disposizioni emanate dalle regioni interessate;

r) usare, a fini di richiamo, uccelli vivi accecati ovvero mutilati ovvero legati; sono inoltre vietati richiami acustici a funzionamento elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore amplificazione del suono;

t) commerciare esemplari di fauna selvatica morti non provenienti da allevamenti;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, a meno che non si tratti di pezzi di antiquariato o da collezione;

cc) il commercio di esemplari di fauna selvatica nazionale vivi se non provenienti da allevamenti;

dd) ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale, rimuovere o danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle che segnalano specifici ambiti territoriali se legittimamente apposte;

ff) commerciare o detenere fauna selvatica, a meno che si tratti di esemplari utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle previsioni di legge o di capi lecitamente abbattuti, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni;

gg) costituire aziende agri-faunistiche-venatorie a meno di 500 metri dai confini tabellati delle zone di ripopolamento e cattura e delle oasi di protezione della fauna selvatica;

hh) erigere recinzioni che non presentino passaggi atti a permettere il transito della fauna selvatica a più di 150 metri da uno stabile adibito ad uso abitativo, produttivo o di servizio;

ii) l'uso di più di un segugio per la caccia al camoscio.

21.26

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «adibiti» aggiungere le altre: «in modo permanente».

21.27

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali e nelle riserve naturali regionali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. È pure vietata nei parchi naturali regionali, dove però l'ente regionale può attuare una diversa determinazione della gestione biologica delle singole specie, semprechè la tutela non interessi in forma integrale il territorio».

21.28

GOLFARI, FABRIS

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali e nelle riserve naturali e orientate, conformemente alla legislazione in materia di parchi e riserve naturali».

21.83

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 1, lettera b), sopprimere da: «nei parchi naturali regionali» fino alla fine.

21.29

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nei parchi naturali regionali» con le seguenti: «nei parchi regionali integrali o biogenetici».

21.1

RUBNER

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «legislazione» sopprimere la seguente: «nazionale».

21.3

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali» con le seguenti: «a protezione integrale con assenza di attività agricola e silvo-pastorale».

21.4

RUBNER

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le Regioni conservano il potere di disciplinare l'esercizio di attività venatorie anche in deroga al disposto dell'articolo 22, comma 6, di detta legge».

21.92

IL RELATORE

Dopo il comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le Regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, di detta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima».

21.97

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riserve naturali» aggiungere le seguenti: «, con esclusione dei terreni considerati pre-parco con prevalente attività agricola e silvo-pastorale, e degli abbattimenti selettivi, predisposti dagli organi di gestione per il mantenimento di buone condizioni genetico-sanitarie delle specie selvatiche, condotti da personale specializzato,».

21.2

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI, CITARISTI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riserve naturali» aggiungere le seguenti: «, con esclusione dei terreni considerati pre-parco con prevalente attività agricola e silvo-pastorale, e degli abbattimenti selettivi, predisposti dagli organi di gestione per il mantenimento di buone condizioni genetico-sanitarie delle specie selvatiche, condotti da personale specializzato,».

21.85

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riserve naturali» aggiungere le seguenti: «, con esclusione dei terreni considerati pre-parco con prevalente attività agricola e silvo-pastorale, e degli abbattimenti selettivi, predisposti dagli organi di gestione per il mantenimento di buone condizioni genetico-sanitarie delle specie selvatiche, condotti da personale specializzato,».

21.31

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione degli abbattimenti selettivi predisposti dagli organi di gestione per il mantenimento di buone condizione genetico-sanitarie degli animali e condotti da persone specializzate in possesso di licenza di caccia».

21.30

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della caccia di selezione;».

21.5

RUBNER

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e cattura».

21.32 NEBBIA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e cattura».

21.81 TRIPODI, SERRI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «nazionale per la fauna selvatica» con le altre: «scientifico dell'area di appartenenza».

21.82 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica» aggiungere le parole: «e delle province».

21.33 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «indicati» aggiungere la parola: «, motivandolo».

21.34 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

21.35 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «fabbricati rurali» aggiungere le seguenti: «nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale».

21.84 FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «fabbricati rurali» aggiungere le seguenti: «stabilmente abitati».

21.36 GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «cento metri» con le seguenti: «duecento metri».

21.6 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «stabili adibiti» aggiungere le seguenti: «in forma continuativa».

21.37

GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «cinquanta metri» con le seguenti: «cento metri».

21.7

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera e) aggiungere il seguente periodo: «La limitazione dei 100 metri non si applica nel caso di ruderi di immobili, fabbricati e stabili non più adibiti ad abitazione o posto di lavoro;».

21.38

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «centocinquanta metri» con le seguenti: «duecentocinquanta metri».

21.8

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «sospensione» aggiungere le parole: «purchè in funzione».

21.39

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera e) aggiungere il seguente periodo: «La limitazione dei 150 metri non si applica nel caso di ruderi di immobili, fabbricati e stabili non più adibiti ad abitazione o posto di lavoro;».

21.40

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «e in custodia».

21.41

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in custodia» con le parole: «e racchiuse in apposito involucro».

21.42

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «venatorio» con le parole: «di caccia».

21.43

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «natanti» aggiungere le seguenti: «a motore in movimento».

21.9 FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI, ALIVERTI

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «natanti» aggiungere le seguenti: «a motore».

21.44 PETRARA

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «natanti» aggiungere le seguenti parole: «in movimento».

21.45 GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «natanti» aggiungere le seguenti parole: «in movimento».

21.46 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «natanti» aggiungere le seguenti parole: «in movimento».

21.86 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «in movimento».

21.91 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «a cento metri» con le seguenti: «a cinquecento metri».

21.10 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «a cento metri» con le seguenti: «a cinquecento metri».

21.47 NEBBIA

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «cento» con l'altra: «centocinquanta».

21.48 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine le parole: «e comunque sparare in direzione di esse».

21.49 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «cacciare» aggiungere le seguenti: «in forma vagante».

21.11 FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI, ALIVERTI

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «cacciare» aggiungere le seguenti: «in forma vagante».

21.50 GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera m), inserire, dopo la parola: «regioni», le parole: «sentite le province».

21.51 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «d'acqua», aggiungere le parole: «o laghi».

21.52 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola: «artificiali».

21.12 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: «fiume» con le seguenti: «corsi d'acqua».

21.13 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «piene di fiume» aggiungere le seguenti: «al di fuori delle arginature».

21.14 FONTANA Elio, VETTORI, ALIVERTI

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «piene di fiume» aggiungere le seguenti: «al di fuori delle arginature».

21.87 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «piene di fiume» aggiungere le seguenti: «al di fuori delle arginature».

21.53 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: «prendere» con la parola: «prelevare».

21.54 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: «ventiquattro» con la parola: «quarantotto».

21.55 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: «ventiquattro» con la parola: «trentasei».

21.56 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

21.15 CASOLI

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

21.16 CASOLI

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «a fini di richiamo uccelli» con la parola: «richiami».

21.57 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:

«s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia».

21.17 CASOLI

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «fauna selvatica» con la parola: «selvaggina».

21.58 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

«u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda».

21.18 CASOLI

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

«u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda».

21.59 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole: «fare impiego di falchi o civette».

21.93 IL RELATORE

Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole: «fare impiego di falchi o civette;».

21.60 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «fare impiego di falchi o civette;» con le seguenti: «fare impiego di civette nella attività venatoria».

21.61 GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole: «falchi o».

21.62 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

21.63 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la lettera v), con la seguente:

«v) la detenzione, da parte di privati, di reti da uccellazione».

21.64 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

21.100 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la lettera z), con la seguente:

«z) la detenzione, da parte di privati, di trappole per la fauna selvatica».

21.66 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

21.19

CASOLI

Al comma 1, lettera aa), sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)».

21.20

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera bb), sostituire le parole: «appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano» con le parole: «di selvaggina che non appartenga».

21.67

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera bb), dopo la parola: «colombaccio (columba palumbus)» aggiungere le seguenti: «quaglia» (coturnix coturnix), colino della Virginia (colinus virginianus), passero (passer italiae), storno (sturnus vulgaris).

21.21

FONTANA Elio, ALIVERTI

Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quaglia» (coturnix coturnix), colino della Virginia (colinus virginianus).

21.68

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera cc), sostituire le parole: «di avifauna selvatica» con le parole: «di selvaggina».

21.69

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera cc), aggiungere, in fine, le parole: «o non provenienti da impianti di cattura autorizzati».

21.70

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera dd), sopprimere la parola: «legittimamente».

21.71

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera ce).

21.94

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

21.22 FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

21.88 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

21.72 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

21.23 CASOLI

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «comma 6,» aggiungere la seguente: «e».

21.24 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-
GNO, POLLICE

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «comma 6,» aggiungere la seguente: «e».

21.73 NEBBIA

Al comma 1, lettera ee) sostituire la parola: «500» con «50».

21.74 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 1, alla lettera ff) sostituire le parole: «fauna selvatica» con la parola: «selvaggina».

21.75 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 1, sopprimere le lettere gg) e hh).

21.95 IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera gg) sostituire la parola: «costituire» con la parola: «istituire».

21.76 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, alla lettera hh) sostituire la parola: «piccoli» con la parola: «adeguati».

21.77 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera hh) aggiungere in fine le parole: «a meno che tali recinzioni non servano per ambientare la fauna prima di liberarla a fini faunistici o di ripopolamento».

21.78 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, alla lettera ii) sostituire le parole: «l'uso» con le parole: «l'utilizzo».

21.79 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 2.

21.25 CASOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La caccia è vietata su tutti i valichi montani e per una distanza di mille metri dagli stessi».

21.98 BOATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli appostamenti fissi non possono essere ubicati a meno di mille metri di distanza dai valichi montani venatoriamente intesi».

21.96 BOATO

Sostituire il comma 2, con il seguente: «Gli appostamenti fissi non possono essere ubicati a meno di mille metri di distanza dai valichi montani venatoriamente intesi».

21.80

GOLFARI, FABRIS

Al comma 2, sostituire la parola: «1.000» con «200».

21.81

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI,
VISIBELLI

Considerata l'assenza del senatore Specchia, faccio miei gli emendamenti da lui presentati all'articolo 21, dandoli per illustrati.

FABRIS. Signor Presidente, avverto che ritiro gli emendamenti 21.28, 21.83, 21.84, 21.36, 21.37, 21.45, 21.50 e 21.61.

Per quanto riguarda il resto dei miei emendamenti, faccio presente che con l'emendamento 21.30 propongo di aggiungere alla fine della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 21 l'esclusione degli abbattimenti selettivi predisposti per il mantenimento delle buone condizioni genetico-sanitarie degli animali.

Con l'emendamento 21.80 propongo poi di sostituire il comma 2 per specificare che si tratta di appostamenti fissi che non possono essere ubicati a meno di mille metri di distanza dai vari valichi montani, intesi venatoriamente.

Comunico inoltre che faccio miei gli emendamenti presentati dal senatore Fontana Elio; in particolare, faccio presente che con l'emendamento 21.2 si propone di aggiungere alla lettera *b*) del comma 1, dopo le parole «riserve naturali», le seguenti: «sono esclusi i terreni considerati pre-parco con prevalente attività agricole, in cui sono consentiti gli abbattimenti selettivi».

I restanti emendamenti invece sono tutti volti a modificare o ad aggiungere alcune specificazioni considerate necessarie per una migliore comprensione del testo.

PIERRI. Do per illustrati gli emendamenti a firma del senatore Casoli e quelli miei (21.85, 21.86 e 21.88). Ritiro inoltre l'emendamento 21.87.

NEBBIA. Do per illustrati i miei emendamenti (21.32, 21.47 e 21.73).

BOATO. Do per illustrati i miei emendamenti 21.6, 21.7, 21.8, 21.10, 21.12, 21.13, 21.59, 21.20, 21.24, 21.98 e 21.96.

TRIPODI. Do per illustrato l'emendamento 21.81.

PETRARA. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma; inoltre, ritiro l'emendamento 21.44.

TORNATI. Do per illustrati gli emendamenti 21.62 e 21.72.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Ritiro gli emendamenti 21.92 e 21.93. Mi preme comunicare alla Commissione che ho ricevuto molti telegrammi, che sono a disposizione dei colleghi senatori, con i quali si contesta l'accusa per cui la civetta sarebbe accecata: una civetta accecata non porterebbe assolutamente niente, in quanto la civetta non richiama con il canto, come può accadere per altre specie, ma è soltanto uno zimbello, quindi serve per attirare con piccole mosse, come fanno proprio le «civette» intese in senso da noi volgare, quelle di via Tornabuoni, che è una strada *chic* a Firenze.

RUBNER. Faccio mio l'emendamento 21.92.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento 21.94 mi permetterei di insistere.

Circa l'emendamento 21.95, si arriva a creare quei cosiddetti corridoi che sono luoghi di concentrazione dei cacciatori, per cui insisto sul mio emendamento.

Inoltre mantengo il mio emendamento 21.96 sul quale insisto.

L'emendamento 21.97 è infine l'emendamento sostitutivo del 21.92, al quale ho rinunciato, ed è una versione concordata con il Governo.

RUBNER. Ho preso visione l'emendamento 21.97, ma non è la stessa cosa: mantengo l'emendamento 21.92.

Signor Presidente, ritiro poi gli emendamenti 21.1 e 21.4 e do per illustrati gli altri miei emendamenti all'articolo 21.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti, tranne all'emendamento 21.62, cui sono favorevole. Pertanto prego i presentatori degli altri emendamenti di ritirarli.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il mio parere è uniforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.26, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.27, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 21.28 e 21.83 sono stati ritirati. Metto ai voti l'emendamento 21.29, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 21.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 21.3, presentato dal senatore Fontana Elio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.92, ritirato dal relatore e fatto proprio dal senatore Rubner.

FABRIS. L'emendamento 21.92 stabilisce che in questo periodo le regioni possono comportarsi in un determinato modo, mentre l'emendamento 21.97 assegna alle regioni stesse un termine entro il quale devono adeguare la loro legislazione al disposto normativo. Perciò i due emendamenti hanno contenuto diverso.

Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento 21.92.

BOATO. Signor Presidente, a mio parere opportunamente il relatore aveva ritirato l'emendamento 21.92, che è stato fatto proprio dal senatore Rubner. Ovviamente perciò ora il relatore esprimerà parere contrario su questo emendamento.

Devo precisare che ritengo che il contenuto di questo emendamento sia totalmente sbagliato. Ricordo che poche settimane fa abbiamo approvato una legge sui parchi. Senatore Fabris, lei che è stato relatore su quel provvedimento riconoscerà che si tratta di una buona legge, anche se senz'altro in essa si riscontrano alcuni difetti. Con l'emendamento in esame però si prevede una deroga assoluta e senza limitazioni temporali alle disposizioni contenute nella legge da noi approvata. Sembra quasi che si riconosca di aver scherzato: per una legge approvata da poco si prevede già una deroga assoluta. Questo atteggiamento a mio parere non è soltanto incoerente, ma anche scandaloso. Dichiaro perciò che voterò contro questo emendamento e mi auguro vivamente che tutta la Commissione esprima la sua contrarietà.

NEBBIA. Anch'io voterò contro l'emendamento 21.92.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.92, ritirato dal relatore e fatto proprio dal senatore Rubner.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.97.

BOATO. Mi rendo conto che il contenuto di questo emendamento è diverso da quello precedentemente esaminato. Debbo però precisare che anche in questo caso avverto fortemente l'esigenza della tutela ambientale. Nella legge sui parchi da noi approvata sono state previste deroghe espresse al divieto di caccia facendo riferimento ai prelievi selettivi. Anzi, nella legge sui parchi abbiamo previsto anche prelievi faunistici in caso di necessità. Personalmente mi sono recato in Alto

Adige con il Sottosegretario all'ambiente per verificare tale problematica.

Si prevede che, sia pure in un arco di tempo limitato, sia possibile continuare a cacciare nei parchi regionali già costituiti. Con questo testo si prevede, anzi si incentiva sostanzialmente la sia pure eventuale ripermimetrazione dei parchi. A mio parere si invitano in un certo senso le regioni a ridurre i parchi precedentemente esistenti per ampliare le zone di caccia. Anche questa disposizione è inaccettabile dal mio punto di vista perciò dichiaro il mio voto contrario.

NEBBIA. Preannuncio che voterò contro l'emendamento 21.97.

FABRIS. A mio parere questo è un approccio realistico al problema. Non possiamo improvvisamente cambiare tutto senza sollevare rimozioni. Credo perciò che sia giusto offrire alle regioni la possibilità di procedere ad una ripermimetrazione. Allo stesso tempo ritengo che stiamo compiendo un lavoro positivo nel momento in cui riportiamo tutta la materia nell'alveo della legislazione nazionale; è giusto perciò prevedere un periodo di rodaggio per la normativa. Per tutti questi motivi voterò a favore dell'emendamento 21.97.

TORNATI. Avrei preferito non dover affrontare l'argomento di cui stiamo discutendo. Debbo ricordare che tutte le leggi modificano la situazione precedentemente esistente: si varano leggi per cambiare la realtà, non per prenderne atto. Il problema si risolve proprio nel tentativo di mitigare il passaggio da una situazione di parziale permissività ad una di eccessivo rigore, mantenendo invariata la politica relativa ai parchi regionali.

La seconda proposta, sempre del relatore, tende ad una ripermimetrazione dei parchi naturali regionali. La parte sottratta potrebbe diventare area contigua, con una sua regolamentazione mediante la legge sui parchi. Non è un'area completamente sottratta ad ogni forma di controllo, però senza dubbio subisce una modifica e vorrei ricordare la ipotesi avanzata dal senatore Cutrera, che però non è stata formalizzata. Tale ipotesi era convincente anche se in seguito, secondo me, avrebbe posto molti interrogativi. Egli prevedeva aree particolarmente protette entro le quali non era possibile cacciare ma le aree entro cui si può cacciare non dovrebbero essere considerate parchi regionali, così come prevede la legge. In tal modo tali aree non potranno usufruire dei benefici finanziari e di altre cose che la legge nazionale sui parchi prevede. Questa area sarà cioè protetta ma se si caccierà verrà eliminata dalla normativa della legge-quadro. Tuttavia, non mi sembra che in questo momento il problema possa risolversi mentre mi sembra più chiara e funzionale la seconda proposta, volta ad un restringimento delle aree. Auspico un parziale governo del territorio e sono favorevole a questa distinzione: voterò a favore.

PRESIDENTE. Ritengo che stiamo discutendo su presupposti sbagliati. Prima di tutto è errato arrogarsi il diritto di essere i tutori dell'ambiente e della natura, pensando invece che le regioni siano i vandali che vogliono assolutamente devastare tutto. Questo non è vero.

Ad esempio, questa legge in alcune regioni, come in Piemonte, sarà molto più permissiva delle norme già in vigore. Stiamo dimenticando che, dal punto di vista costituzionale, la caccia è delegata, come la tutela dei parchi, alle regioni.

Esiste un altro errore. Mi sono già dichiarato contrario, e lo ribadisco adesso alla luce di altre motivazioni, ad un altro elemento. Abbiamo sbagliato quando abbiamo proibito la caccia nei parchi e ritengo che stiamo demonizzando la caccia stessa. Potrei citare alcuni parchi che ospitano attività di caccia controllata e di selezione, dove effettivamente è stato raggiunto un equilibrio biologico ottimale, con miglioramento della razza, con maggiore benessere degli animali.

L'emendamento 21.97, sul quale annuncio la mia astensione, attua una soluzione di compromesso.

RUBNER. Annuncio la mia astensione.

PIERRI. Voterò a favore dell'emendamento 21.97.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Vorrei ricordare che i suggerimenti del senatore Cutrera e del Governo sono stati considerati nell'emendamento che ho presentato e ringrazio i colleghi che hanno compreso lo spirito della mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.97, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito di tale approvazione, risultano preclusi gli emendamenti 21.2, 21.85, 21.31, 21.30 e 21.5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.32.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 21.32.

NEBBIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.32, presentato dal senatore Nebbia, identico all'emendamento 21.81, presentato dai senatori Tripodi e Serri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.82, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.33, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.34, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.35, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 21.84 e 21.36 sono stati ritirati dal senatore Fabris.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.6.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole all'emendamento 21.6.

NEBBIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole all'emendamento 21.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.6, presentato dal senatore Boato ed altri.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 21.37 è stato ritirato dal senatore Fabris.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.7.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole all'emendamento 21.7.

NEBBIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole all'emendamento 21.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.7, presentato dal senatore Boato ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.38, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.8.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 21.8.

NEBBIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole all'emendamento 21.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.8, presentato dal senatore Boato ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.39, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.40, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.41, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.42, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.43, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.9, presentato dal senatore Fontana Elio ed altri.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 21.44 e 21.45 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 21.46, presentato dal senatore Specchia ed altri, identico agli emendamenti 21.86, presentato dal senatore Innamorato e Pierri e 21.91, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 21.10 e 21.47.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 21.10.

NEBBIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole all'emendamento 21.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.10, presentato dal senatore Boato ed altri, identico al 21.47, presentato dal senatore Nebbia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.48, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.49, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.11, presentato dal senatore Fontana Elio ed altri.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 21.50 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 21.51, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.52, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.12.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 21.12.

NEBBIA. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 21.12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.12, presentato dal senatore Boato ed altri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.13.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 21.13.

NEBBIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole all'emendamento 21.13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.13, presentato dal senatore Boato ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.14, presentato dal senatore Fontana Elio ed altri, identico al 21.53, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.54, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.55, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.56, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.15, presentato dal senatore Casoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.16, presentato dal senatore Casoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.57, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.17, presentato dal senatore Casoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.58, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.18, presentato dal senatore Casoli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.59.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento.

NEBBIA. Anch'io annuncio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.59, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 21.93 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 21.60, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 21.61 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.62.

TORNATI. Siccome abbiamo ammesso la caccia col falco, se non togliamo i falchi dai divieti si crea un'incongruenza.

PRESIDENTE. Mi sembra molto giusto. I falchi li toglierei.

TORNATI. I falchi bisogna toglierli, perchè noi li abbiamo previsti come modalità di caccia: perciò voto a favore.

BOATO. Intervengo per annunciare il mio voto contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.62, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.63, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.64, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.100, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.66, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.19.

NEBBIA. Annuncio il mio voto contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.19, presentato dal senatore Casoli, a cui ha aggiunto la propria firma il senatore Pierri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.20.

BOATO. Intervengo per annunciare il mio voto favorevole su questo emendamento.

NEBBIA. Anch'io annuncio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.20, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.67, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.21, presentato dai senatori Fontana Elio e Aliverti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.68, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.69, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.70, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.71, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.94.

BOATO. Annuncio voto contrario su questi emendamenti.

NEBBIA. Annuncio voto contrario su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.94, presentato dal relatore, di contenuto identico a quello degli emendamenti 21.22, presentato dal senatore Fontana Elio e da altri senatori, 21.88, presentato dai senatori Innamorato e Pierri, 21.72, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori, e 21.23, presentato dal senatore Casoli, cui ha aggiunto la propria firma il senatore Pierri.

È approvato.

A seguito di questa votazione, risultano preclusi gli emendamenti 21.24, 21.73 e 21.74.

Metto ai voti l'emendamento 21.75, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.95.

BOATO. Dichiaro la mia astensione su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.95, presentato dal relatore.

È approvato.

FIOCCHI. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Procediamo alla controprova.

Metto ai voti l'emendamento 21.95, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito di questa votazione, risultano preclusi gli emendamenti 21.76, 21.77 e 21.78.

Metto ai voti l'emendamento 21.79, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

TORNATI. Mi permetto di suggerire un accorgimento metodologico alla luce degli emendamenti soppressivi della lettera ee) dell'articolo 21.

Si tratta di un aspetto piuttosto delicato e la pura e semplice soppressione di tale lettera - e quindi del rinvio implicito all'articolo 1, comma 6 del presente disegno di legge, nel quale si dice ciò che le regioni devono svolgere - non garantisce tutti noi, bensì crea dei problemi non irrilevanti.

Al riguardo ritengo che si potrebbe adottare la medesima filosofia che abbiamo seguito quando si è trattata la questione dell'articolo 842 del Codice civile ed abbiamo cercato di rafforzare i termini del potere sostitutivo delle regioni, ricorrendo alla non validità di tale articolo, ad eccezione di alcuni casi estremi.

Ritornando a quanto prima ho osservato, potrebbe essere adottata una sorta di meccanismo surrogatorio per questo articolo.

In particolare, quando si afferma, in riferimento al comma 6 dell'articolo 1, che le regioni devono definire in 4 mesi i piani per individuare le rotte migratorie nelle quali non si può cacciare, qualora dette regioni non predisponessero tale piano entro il termine stabilito, potrebbe essere previsto l'intervento del Ministero dell'agricoltura che impone loro di farlo entro tre mesi, nonchè - visto che in base alla legge tale potere che è sostitutivo potrebbe anche non essere esercitato - si potrebbe evitare, attraverso una previsione normativa, che tutti gli organismi tendenzialmente non adempienti, si trovino obbligati a dover svolgere tali compiti per legge.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, convengo con la proposta del senatore Tornati e lo invito a formalizzare, per questioni procedurali, il contenuto delle sue osservazioni.

TORNATI. Signor Presidente, sulla base di quanto detto poco fa, presento il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Se le Regioni non provvedono entro i tempi previsti dall'articolo 1, comma 6, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna ad esse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le rotte migratorie di cui al medesimo articolo 1, a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le Regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse».

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole a questo emendamento.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.99.

BOATO. Signor Presidente, io ero d'accordo per mantenere la lettera *ee*) e quindi ho votato contro l'emendamento soppressivo di essa. Una volta che, contro il mio parere, la Commissione ha soppresso la lettera *ee*), ritengo comunque meglio di niente (non è proprio un'espressione parlamentare, ma rende l'idea) che venga approvato l'emendamento 21.99, per cui mi asterrò da questa votazione.

NEBBIA. Dichiaro anche la mia astensione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.99, presentato dal senatore Tornati.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.25, presentato dal senatore Casoli, cui ha aggiunto la propria firma il senatore Pierri.

Non è approvato.

A questo punto, colleghi, chiedo un attimo di coordinamento. Abbiamo tre emendamenti, il 21.98, presentato dal senatore Boato, il 21.96, presentato dal relatore, e il 21.80, presentato dai senatori Golfari e Fabris, che riguardano lo stesso argomento.

Con l'emendamento 21.96, il relatore propone di sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Gli appostamenti fissi non possono essere ubicati a meno di mille metri di distanza dai valichi montani venatoriamente intesi», quindi il passo dello Stelvio può anche non esserlo, sono quelli dove passano gli uccelli.

L'emendamento 21.28 del senatore Boato dice di sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La caccia è vietata su tutti i valichi montani e per una distanza di mille metri dagli stessi».

Poi c'è l'emendamento 21.80, dei senatori Golfari e Fabris, che dice di sostituire il comma 2 con il seguente: «Gli appostamenti fissi non possono essere ubicati a meno di mille metri di distanza dai valichi montani venatoriamente intesi».

Mi sembra che l'emendamento di Golfari e Fabris si limiti agli appostamenti fissi e quindi permette la caccia vagante, mentre quelli del relatore e del senatore Boato sono pressochè uguali (anche se il relatore intende riferirsi ai valichi venatori e non a quelli stradali o di altra natura, il che mi sembra giusto parlando di caccia).

BOATO. Ma non si può scrivere in una legge un'espressione come «venatoriamente intesi».

PRESIDENTE. Si potrebbe sostituire l'espressione «venatoriamente intesi» con: «interessati dalle rotte migratorie dell'avifauna».

TORNATI. Concordo col suggerimento ed invito ad operare sull'emendamento 21.98.

BOATO. Accettando il suggerimento del Presidente riformulo l'emendamento 21.98 in questo testo:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte migratorie dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi».

21.98 (Nuovo testo)

BOATO

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.98, nel nuovo testo.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Annuncio la mia astensione su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.98, presentato dal senatore Boato, nel nuovo testo.

È approvato.

In conseguenza di tale approvazione risultano preclusi gli emendamenti 21.96, 21.80 e 21.81.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

NEBBIA. Dichiaro di astenermi su questo articolo.

BOATO. Anch'io mi astengo.

PIERRI. Dichiaro il voto favorevole dei senatori socialisti.

TORNATI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo del PDS.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori vengono sospesi alle ore 20,25 e sono ripresi alle ore 21,30.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22.
Ne do lettura:

Art. 22.

*(Licenza di porto di fucile per uso di caccia
e abilitazione all'esercizio venatorio)*

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il titolare ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da

cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «La licenza di porto di fucile» aggiungere la seguente: «anche».

22.1

RUBNER

Al comma 1, dopo le parole: «La licenza di porto di fucile» aggiungere la seguente: «anche».

22.23

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «La licenza di porto di fucile» aggiungere la seguente: «anche».

22.7

PETRARA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il primo rilascio avviene dopo che il titolare ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio. A tal fine il candidato deve aver frequentato i corsi organizzati a tale scopo dalla regione. Detti corsi debbono avere una durata almeno annuale, con una frequenza di almeno un giorno a settimana e di almeno nove mesi. Il personale docente dovrà essere laureato nelle materie di rispettivo insegnamento. L'abilitazione si ottiene dopo aver superato, al termine del corso, gli esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia».

22.2

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il primo rilascio avviene previo conseguimento dell'abilitazione del titolare all'esercizio venatorio a seguito del superamento con esito positivo di esami pubblici, dinanzi ad apposita commissione nominata da ogni regione in ogni capoluogo di provincia».

22.8

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «Il primo rilascio avviene dopo che il titolare ha conseguito l'abilitazione» con le seguenti: «La licenza di cui al comma 1 può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio».

22.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «titolare» con la parola: «richiedente».

22.24 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: «titolare» con la parola: «richiedente».

22.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, i quali debbono avere gli stessi requisiti richiesti per l'insegnamento».

22.13 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 3, sopprimere le parole: «esperto in vertebrati omeotermi».

22.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, nell'alea, dopo la parola: «stabiliscono», aggiungere le seguenti: «con un regolamento e sentite le province».

21.12 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

22.3 CASOLI

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

22.4

CASOLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'abilitazione è concessa se la maggioranza degli esperti componenti la commissione riconosce che il candidato è sufficientemente preparato su tutte le materie».

22.14

SPECCHIA, SANESI, FILETTI, PONTONE, VISIBELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La commissione di cui al comma 2 valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità. In caso di idoneità il presidente rilascia il relativo attestato».

22.25

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La commissione di cui al comma 2 valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità. In caso di idoneità il presidente rilascia il relativo attestato».

22.15

GOLFARI, FABRIS

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «ed emanano il regolamento di cui al comma 4».

22.16

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria inoltre per il rinnovo della stessa in caso di revoca».

22.17

SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI, FILETTI, PONTONE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per sostenere gli esami il candidato deve precedentemente

presentare apposito certificato medico di idoneità».

22.18 SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI, FILETTI, PONTONE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La licenza di porto fucile per uso venatorio ha la durata di sette anni e può essere rinnovata, su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità».

22.19 SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI, PONTONE, FILETTI

Al comma 9, dopo le parole: «La licenza di porto di fucile», aggiungere la seguente: «anche».

22.5 RUBNER

Al comma 9, dopo le parole: «La licenza di porto di fucile», aggiungere la seguente: «anche».

22.26 IL RELATORE

Al comma 9, dopo le parole: «La licenza di porto di fucile», aggiungere la seguente: «anche».

22.20 PETRARA

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «e del falco».

22.21 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «e del falco».

22.27 IL RELATORE

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio).

22.6 RUBNER

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio).

22.22

PETRARA

Gli emendamenti dei senatori Casoli, Rubner e del senatore Specchia ed altri si intendono decaduti per assenza dei proponenti.

GOLFARI. Do per illustrato l'emendamento 22.25.

PETRARA. Ritiro gli emendamenti 22.7, 22.20 e 22.22.

ANDREINI. Anch'io ritiro gli emendamenti a mia firma.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Ritiro gli emendamenti 22.23 e 22.26. L'emendamento 22.24 tende a sostituire la parola «titolare» con quella «richiedente» per motivi di proprietà linguistica.

Al comma 5 vi è una serie di prescrizioni circa la possibilità di consentire la promozione di chi sostiene gli esami. Sarei del parere di sostituire tale comma con uno assai più breve, che propongo con l'emendamento 22.25.

L'emendamento 22.27 tende ad aggiungere le parole «e del falco». Tale previsione va inserita anche nel comma 11 essendo stata contemplata anche precedentemente.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 22.2 e 22.13, mentre mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 22.15.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 22.

BOATO. Se il relatore fosse disponibile a ritirare l'emendamento 22.25, sarei disposto a ritirare a mia volta gli emendamenti 22.2 e 22.13, che do per illustrati. Non si tratta di far sostenere degli esami banali volti ad accertare la preparazione in materie quali la grammatica o la sintassi, ma di verificare l'esistenza dei requisiti necessari al conseguimento della licenza di caccia. È ovvio che non bisogna sapere tutto. È necessario, però, accertare la preparazione su tutti gli aspetti relativi e collegati all'attività venatoria, per esempio: norme di pronto soccorso, armi, munizioni, tutela della natura, salvaguardia della natura e delle specie cacciabili e così via. Se non si è in grado di riconoscere le specie cacciabili si spara su tutto. Ciò costituisce un'autorizzazione esplicita al bracconaggio.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Senatore Boato, se prosegue nel suo discorso perde la causa.

Pur essendo convinto che il nostro paese ha bisogno d'una «sburocratizzazione», ritiro l'emendamento 22.25.

BOATO. Signor Presidente, sentite le dichiarazioni del relatore ritiro gli emendamenti 22.2 e 22.13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.24, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.15.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Prego il senatore Golfari di ritirare l'emendamento 22.15, coerentemente alla mia decisione di ritirare l'emendamento 22.25 di identico contenuto.

GOLFARI. Signor Presidente, accogliendo l'invito del relatore, ritiro l'emendamento 22.15.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.27, presentato dal relatore.

TRIPODI. Esprimo il mio voto contrario all'emendamento.

BOATO. Esprimo il mio voto contrario.

FABRIS. Annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 22.27.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.27, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

Art. 23.

(Tasse di concessione regionale)

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottnumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta

qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende agri-faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «Le regioni», inserire le seguenti: « , consultate le province,».

23.4 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento» con le seguenti: «in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento».

23.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento» con le seguenti: «in misura non inferiore al 40 per cento e non superiore al 60 per cento».

23.1 RUBNER

Al comma 2, sostituire le parole: «in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento» con le seguenti: «in misura non inferiore al 40 per cento e non superiore al 60 per cento».

23.5 GOLFARI, FABRIS

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «cacciatore», inserire le seguenti: «italiano residente all'estero».

23.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire: «eserciti» con: «non eserciti», e sopprimere: «esclusivamente all'estero».

23.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 3.

23.17 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno».

23.2 CASOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento di progetti di valorizzazione naturalistica e ambientale del territorio, quali la creazione di oasi di protezione della fauna, la rinaturalizzazione di ambienti degradati, la pulizia dei boschi e delle zone di caccia, la prevenzione degli incendi».

23.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 4, dopo le parole: «sono utilizzati» aggiungere le seguenti: «almeno nella percentuale del 30 per cento».

23.18 IL RELATORE

Al comma 4, dopo la parola: «conduttori» aggiungere: «o possessori».

23.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, dopo le parole: «l'adozione di forme» aggiungere la parola: «fitosanitarie».

23.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, dopo le parole: «valorizzazione agri-turistica» aggiungere: «tenuto conto delle leggi nazionali e regionali sull'agriturismo».

23.12 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «appostamenti fissi» fino a: «aziende agri-turistico venatorie».

23.19 IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la parola: «riproduzione» con l'altra: «produzione».

23.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, dopo la parola: «selvatica», inserire l'altra: «stanziale».

23.14 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sostituire la parola: «regionali» con: «provinciali».

23.15 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Nella rubrica sostituire la parola: «regionale» con: «provinciale».

23.16 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 23.4, 23.8, 23.6, 23.7, 23.17, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, presentati dal senatore Specchia e da altri senatori, l'emendamento 23.1 presentato dal senatore Rubner e l'emendamento 23.2 presentato dal senatore Casoli.

FABRIS. Ritiro l'emendamento 23.5.

TORNATI. Ritiro gli emendamenti 23.15 e 23.16.

BOATO. Mantengo l'emendamento 23.3, anche perchè mi sembra molto razionale.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Circa l'emendamento 23.3 siamo tranquilli che la modifica da esso proposta non comporti un problema di ordine finanziario che ci costringa a chiedere il parere della Commissione bilancio?

BOATO. No, perchè si tratta dei proventi di cui al comma 1 per i quali si prevede una diversa finalizzazione, ma non c'è nessun onere finanziario aggiuntivo.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 23.3 perchè preferisco il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ritiro l'emendamento 23.18, mentre sul 23.19 ho qualche dubbio di carattere tecnico, nel senso che temo possa comportare delle variazioni di bilancio; per questo motivo lo ritiro.

PRESIDENTE. All'articolo 23 sono stati ritirati o sono decaduti tutti gli emendamenti, tranne il 23.3 del senatore Boato.

BOATO. Poichè è rimasto l'unico emendamento ad essere votato, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23, nel testo della Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

(Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 24, con il seguente:

«Art. 24.

(Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, e i relativi importi sono iscritti annualmente sul bilancio del Ministero dell'agricoltura delle foreste nel seguente modo:

a) 6 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; e per la stampa e la distribuzione del tesserino venatorio nazionale unico;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 93 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259».

24.13

IL RELATORE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da un accantonamento di lire 10.000 sulla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni».

24.12

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «1992» con l'altra: «1993».

24.3

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con l'altra: «5.000».

24.1 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disponibilità del fondo sono destinate a finanziare il fondo di garanzia per le vittime della caccia».

24.5 NEBBIA

Al comma 2, nell'alea, sostituire le parole: «31 marzo» con le altre: «mese di marzo».

24.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, nell'alea, dopo le parole: «e delle foreste», aggiungere le seguenti: «, e i relativi importi sono iscritti annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,».

24.7 GOLFARI, FABRIS

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) 6 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, e per la stampa e la distribuzione del tesserino venatorio nazionale unico;».

24.8 GOLFARI, FABRIS

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) 95 per cento ripartito fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute e le associazioni venatorie a struttura associativa che abbiano una presenza nella maggioranza del territorio nazionale, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa».

24.1 CASOLI

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero: «95» con il numero: «93».

24.9 GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 4.

24.10

NEBBIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni di cui al comma 2, lettera c), non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259».

24.2

CASOLI

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stesse associazioni venatorie ogni anno, presentano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

24.11

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Stante l'assenza dei proponenti dichiaro decaduti gli emendamenti 24.12, 24.3, 24.1, 24.6 e 24.11, presentati dal senatore Specchia e da altri senatori e gli emendamenti 24.1 e 24.2 presentati dal senatore Casoli.

BOATO. Faccio miei gli emendamenti del senatore Nebbia e li ritiro.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 24.13 riguarda la distribuzione dei proventi in modo da ricercare una qualche equità nella suddivisione dei medesimi, una parte per i compiti istituzionali, una parte per l'associazionismo e infine una parte per la quota di adesione al Consiglio internazionale della caccia. Mi permetterei di insistere su questo emendamento.

PRESIDENTE. Su questo emendamento devo avanzare una obiezione tecnica, in quanto potrebbe comportare la necessità di chiedere il parere della Commissione bilancio: il secondo comma dell'emendamento prevede che gli importi relativi al fondo siano iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Accogliendo il suggerimento del Presidente riformulo l'emendamento 24.13 eliminando il riferimento alla gestione dei fondi da parte del Ministero dell'agricoltura. L'emendamento nel testo riformulato è il seguente:

Sostituire l'articolo 24, con il seguente:

«Art. 24.

(Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 6 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; e per la stampa e la distribuzione del tesserino venatorio nazionale unico;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 93 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259».

24.13 (Nuovo testo)

IL RELATORE

In tal modo rimane immutata la sostanza dell'emendamento, variando la distribuzione dei proventi aumentando dal 4 al 6 per cento quella per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

FABRIS. Sono favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 24.13: pertanto ritiro gli emendamenti a mia firma.

TORNATI. Una parte di queste modificazioni nasce dalla preoccupazione che una certa formulazione rendesse difficile l'erogazione dei fondi; siccome sappiamo quante implicazioni istituzionali comportano argomenti di questo genere, proporrei al relatore di ritirare il suo emendamento e di approvare l'articolo come licenziato dalla Camera dei deputati: infatti la sostanza dell'emendamento si riduce a togliere dei soldi alle associazioni per darle al Comitato.

BAUSI, *relatore alle Commissioni*. Soltanto per il 2 per cento e comunque mi sembra un riconoscimento di principio affinché il funzionamento del Comitato sia assicurato.

TORNATI. Così eliminando la funzione del Ministero dell'agricoltura.

ANDREINI. Mi chiedo per quale motivo dobbiamo cambiare un articolo che non è stato oggetto di una vera discussione tra noi: aderisco alla proposta di ritiro.

TRIPODI. Bisognerebbe anche compiere una quantificazione per sapere cosa voglia dire la percentuale del 6 per cento.

BEORCHIA. Significa togliere qualcosa all'associazione per darla al Comitato; vuol dire preferire l'istituzione rispetto all'associazione.

SCARDAONI. Queste percentuali hanno un senso solo in relazione a delle cifre, altrimenti è del tutto arbitrario fissare una percentuale o un'altra.

GOLFARI. Il fatto che tali disponibilità vadano al Ministero per l'agricoltura trova una giustificazione nel fatto che quest'ultimo deve stampare e distribuire il tesserino venatorio.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Mantengo l'emendamento.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.13.

GIUSTINELLI. Annunzio il mio voto contrario.

BOATO. Dichiaro che voterò contro questo emendamento.

TRIPODI. Voterò in senso contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.13, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25.
Ne do lettura:

Art. 25.

(Fondo di garanzia per le vittime della caccia)

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;

b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonchè dei relativi interessi e spese.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alea, dopo la parola: «costituito», aggiungere le seguenti: «, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

25.1 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «dall'esercizio dell'attività», con le seguenti: «durante l'esercizio dell'attività».

25.2 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il responsabile dei danni non sia identificato».

25.3 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per i soli danni alla persona», aggiungere la parola: «sinistrata».

25.4 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «persona», aggiungere la parola: «sinistrata».

25.5 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «1 milione» con: «500.000».

25.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da emanarsi entro tre mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia di cui al comma 1».

25.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «6 per cento».

25.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, dopo la parola: «pagato», aggiungere le parole: «per il risarcimento».

25.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Li dichiaro tutti decaduti per assenza dei proponenti.
Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Ne do lettura:

Art. 26.

*(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica
e dall'attività venatoria)*

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Le regioni istituiscono inoltre un fondo per assicurare il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica, a cose o persone, quando gli agenti preposti alla vigilanza accertino trattarsi di caso fortuito e non di imprudenza. A tale fondo affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire, le parole: «dalla fauna selvatica» con le parole: «dalla selvaggina».

26.1 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «regione» con «provincia».

26.2 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, dopo la parola: «fondo» aggiungere la parola: «regionale».

26.3 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «regioni» con: «province».

26.4 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le altre: «, tenuto conto della legge 8 giugno 1990 n. 142,».

26.5 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 2, aggiungere, dopo la parola: «presenti» le parole: «in modo paritario».

26.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono emanate dalle regioni entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

26.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il proprietario o il conduttore è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al Comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

3-bis. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale».

26.11 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la parola: «regioni» con «province».

26.8 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, dopo le parole: «Le regioni», aggiungere le seguenti: «, tenuto conto della legge 8 giugno 1990 n. 142,».

26.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «fauna selvatica» con la parola: «selvaggina».

26.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Gli emendamenti del senatore Specchia ed altri si intendono decaduti per assenza dei proponenti.

TORNATI. Ritiro gli emendamenti 26.2, 26.4 e 26.8.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Nell'articolo si contemplavano dei termini per i prescritti adempimenti a mio giudizio troppo brevi. Quindi l'emendamento 26.11 si limita ad ampliare il termine entro il quale le forme assicurative possono avere possibilità attuativa.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.11.

ANDREINI. Annunzio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.11, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27.
Ne do lettura:

Art. 27.

(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonchè armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «della presente legge e delle leggi regionali» con le seguenti: «delle leggi in materia venatoria».

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «agenti», aggiungere la parola: «venatori».

27.4 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «degli enti locali delegati dalle regioni» con le parole: «delle province».

27.5 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti a livello regionale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

27.1 CASOLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti a livello regionale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

27.22 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali».

27.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, dopo la parola: «agenti», aggiungere la parola: «venatori».

27.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, di norma,».

27.2 RUBNER

Al comma 4, dopo la parola: «volontaria», aggiungere la parola: «venatoria».

27.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, al termine del primo periodo, dopo la parola: «esame», aggiungere le seguenti: «e previo accertamento di idoneità psico-fisica».

27.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni», aggiungere le seguenti: «, tenuto conto della legge 8 giugno 1990, n. 142,».

27.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le regioni provvedono ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini l'operato delle commissioni di cui al comma 4».

27.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni; se durante l'esercizio venatorio venissero a trovarsi ad assistere ad una infrazione hanno l'obbligo comunque di contestarla».

27.21 SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI, PONTONE, FILETTI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

27.20 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «l'esercizio venatorio», aggiungere le seguenti: «e il porto di fucile per uso di caccia».

27.12 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, dopo la parola: «preparazione», aggiungere le parole: «, della durata di almeno sei mesi,».

27.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, dopo la parola: «controllo», aggiungere la parola: «diretto».

27.14 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7, dopo la parola: «volontarie», aggiungere la parola: «venatorie».

27.15 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, sostituire le parole da: «Il Ministro dell'agricoltura» fino alla parola: «garantisce» con le seguenti: «È compito del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantire».

27.16 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Comunque le associazioni di cui al comma 1, lettera b), organizzano, biennialmente, corsi di aggiornamento per guardie venatorie volontarie. L'attestato di frequenza a tali corsi è obbligatorio per il mantenimento della qualifica di guardie venatorie volontarie».

27.17 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9, dopo le parole: «presente legge», aggiungere le seguenti: «e che, alla stessa data, svolgeranno tale attività».

27.18 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9, sostituire le parole: «non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4», con le parole: «possono svolgere l'attività di guardie venatorie volontarie soltanto nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza».

27.19 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dichiaro decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti del senatore Specchia ed altri e dei senatori Casoli e Rubner.

TORNATI. Se ricordate, abbiamo profondamente mutato la dizione dell'articolo 9 che definiva i rapporti tra regioni ed enti locali. Ritengo, allora, che dovremmo aggiornare anche il testo del presente articolo. Poichè la provincia ha competenza primaria, propongo con l'emendamento 27.5 di sostituire le parole: «degli enti locali delegati dalle regioni» con le altre: «delle province».

GOLFARI. La lettera *a*) del comma 1 è errata indipendentemente dagli emendamenti che sono stati presentati. Non si può prevedere una delega della regione agli enti locali nel disegno di legge, perchè di delega un potere proprio a chi è già titolare del potere stesso. La regione ha potestà legislativa, la provincia solo quella amministrativa, quindi, scriviamo una cosa che non ha senso. Bisogna eliminare pertanto la parola «delegati» e scrivere: «degli enti locali e delle regioni».

TORNATI. Sentite le considerazioni appena espresse dal senatore Golfari, ritiro l'emendamento 27.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28.

Art. 28.

(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni

delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «persona trovata», con le parole: «cittadino trovato».

28.2 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «fauna selvatica», con la parola: «selvaggina».

28.3 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «fauna selvatica», con la parola: «selvaggina».

28.4 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un'organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; per quanto riguarda fauna viva, ciò deve avvenire a condanna avvenuta. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione».

28.1 CASOLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «fauna selvatica», con la parola: «selvaggina», e, ovunque ricorrono, le parole: «fauna viva», con le altre: «selvaggina».

28.5 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «organismo», aggiungere le parole: «riconosciuto dall'ente regione».

28.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Della consegna e della liberazione di cui al comma 3 gli ufficiali e gli agenti devono dare atto in apposito verbale nel quale sono descritte precisamente le specie, le condizioni degli esemplari sequestrati, il loro numero, le dichiarazioni del contravventore e quant'altro possa avere rilievo».

28.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Se l'accertamento avviene a seguito di denuncia, il verbale deve contenere il nome dell'organismo o della persona denunciante».

28.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Copia dei verbali di cui al comma 5 deve essere consegnato all'interessato».

28.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, sostituire le parole: «sono ammessi all'esercizio di», con le parole: «esercitano funzioni».

28.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti tutti gli emendamenti all'articolo 28.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29.

Art. 29.

(Agenti dipendenti degli enti locali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di

pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ferme restando le disposizioni della legge 7 marzo 1986 n. 65, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite, a norma di legge, le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria per lo svolgimento dell'attività di vigilanza dell'attività venatoria, normalmente esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e portano le armi di ordinanza solo nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno».

29.1 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE,
VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «degli enti locali», con le altre: «delle province».

29.2 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, sostituire le parole: «senza licenza», con le altre: «previa licenza».

29.3 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE,
VISIBELLI

Al comma 2, dopo la parola: «redigere», aggiungere le seguenti: «, se necessario,».

29.4 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE,
VISIBELLI

ANDREINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 29.2.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 29.1, 29.3 e 29.4, presentati dal senatore Specchia e da altri senatori.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30:

Art. 30.

(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive ovvero nelle foreste demaniali;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati dalla lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino a lire 2.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che

sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

«Art. 30. - (Sanzioni penali). - 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente fra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive ovvero nelle foreste demaniali;

e) l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 2.500.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'ammenda fino a lire 500.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati dalla lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 500.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati;

i) l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e

le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione».

30.13

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE,
VISIBELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente fra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'ammenda da lire 200.000 a lire 400.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive ovvero nelle foreste demaniali;

e) l'ammenda da lire 150.000 a lire 400.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'ammenda fino a lire 200.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 200.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati dalla lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 200.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati;

i) l'ammenda fino a lire 400.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'ammenda da lire 100.000 a lire 200.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate».

30.1

CASOLI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dalle leggi regionali».

30.24

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE,
VISIBELLI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto da tre mesi a un anno o».

30.2 FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto da due a otto mesi o».

30.3 FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, punto c), al primo rigo, sostituire la parola: «e», con la seguente: «o».

30.26 FONTANA Elio

Al comma 1, punto d), al primo rigo, sostituire la parola: «e», con la seguente: «o».

30.27 PAGANI Maurizio

Al comma 1, lettera d) sopprimere le seguenti parole: «ovvero nelle foreste demaniali».

30.4 FONTANA Elio, VETTORI, ALIVERTI

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «urbani» con la seguente: «pubblici».

30.5 ALIVERTI, FONTANA Elio, CITARISTI

Al comma 1, lettera e) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto fino a un anno o».

30.6 FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI,
FABRIS

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a 600.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio».

Conseguentemente, trasferire l'intera lettera come comma n-bis) dal comma 1 dell'articolo 31.

30.14 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda» con le seguenti: «la sanzione amministrativa». Conseguentemente, trasferire l'intera lettera come lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 31.

30.30

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 1, lettera f) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto fino a tre mesi o».

30.7

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 600.000 a 2.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati dalla lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento».

Conseguentemente, trasferire l'intera lettera come comma n-bis) del comma 1 dell'articolo 31.

30.15

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

All'emendamento 30.34, sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «8 milioni».

30.34/1

BOATO

All'emendamento 30.34, sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «6 milioni».

30.34/1 (nuovo testo)

BOATO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l'ammenda fino a lire 4 milioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento».

30.34

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto fino a tre mesi o».

30.8

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 600.000 a 2.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati». *Conseguentemente, trasferire la lettera come lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 31.*

30.16

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «l'arresto fino ad un mese o l'ammenda» con le seguenti: «la sanzione amministrativa». Conseguentemente, trasferire l'intera lettera come lettera n-ter) del comma 1 dell'articolo 31.

30.31

FONTANA Elio, FABRIS

All'emendamento 30.35, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni».

30.35/1

BOATO

All'emendamento 30.35, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «3 milioni».

30.35/1 (nuovo testo)

BOATO

All'emendamento 30.35, aggiungere in fine le seguenti parole: «La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tal infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami».

30.35/2

TRIPODI, SERRI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) l'ammenda fino a lire 2 milioni per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati».

30.35

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto fino a un mese o».

30.9

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: «La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami

vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tal infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami».

30.25

TRIPODI, SERRI

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: «l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda» con le seguenti: «la sanzione amministrativa». Conseguentemente, trasferire la lettera come lettera n-quater) del comma 1 dell'articolo 31.

30.32

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili».

30.17

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera i) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto fino a tre mesi o».

30.10

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «da natanti» aggiungere le seguenti: «a motore in movimento».

30.11

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «natanti», aggiungere le seguenti: «in movimento».

30.18

GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «natanti» aggiungere le seguenti: «in movimento».

30.36

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) la sanzione pecuniaria da lire 2.000.000 a 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate».

30.19

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera l) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto da due a sei mesi o».

30.12 FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applica la sanzione pecuniaria da lire 3.000.000 a 6.000.000. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione».

30.20 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «degli animali», con le parole: «della selvaggina».

30.21 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni», aggiungere le parole: «, sentite le province».

30.22 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 3, dopo le parole: «gli articoli 624, 625 e 626», aggiungere: «e 635».

30.29 FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 3, dopo la parola: «regolamento», aggiungere la parola: «vigenti».

30.23 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 23 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali».

30.33 POSTAL, VETTORI, ROBOL

Dichiaro decaduti gli emendamenti 30.13, 30.24, 30.21, 30.22 e 30.23 presentati dal senatore Specchia e da altri senatori; l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Casoli; gli emendamenti 30.2, 30.3 e

30.12, presentati dal senatore Fontana Elio e da altri senatori; l'emendamento 30.26, presentato dal senatore Fontana Elio e l'emendamento 30.5, presentato dal senatore Aliverti e da altri senatori.

FABRIS. Faccio mio l'emendamento 30.27 presentato dal senatore Pagani Maurizio, nonchè gli emendamenti 30.7, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11 e 30.33. Li do per illustrati, così come gli altri a mia firma.

BEORCHIA. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 30.4, presentato dal senatore Fontana Elio e da altri senatori che, tenuto conto della semplicità del testo, ritengo si illustri da sè.

TORNATI. L'emendamento 30.14, si illustra da sè, così come tutti gli altri a mia firma.

TRIPODI. L'emendamento 30.25 si illustra da sè.

BOATO. Il senso dei miei sub-emendamenti 30.34/1 e 30.35/1 è assolutamente chiaro e tende ad inasprire le pene pecuniarie proposte con gli emendamenti del relatore.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Vorrei premettere che il principla ecriterio informatore dei miei emendamenti 30.34, 30.35 e 30.36 è quello di estendere per quanto possibile la depenalizzazione, come stiamo facendo del resto in Commissione giustizia: ogni volta che si prevede per un determinato reato la pena della prevenzione, in Commissione giustizia scatta una reazione contraria nel caso chele violazioni possano considerarsi di minore importanza.

Pertanto con i miei emendamenti propongo di aumentare le sanzioni di carattere pecuniario, ma di escludere l'arresto. Ricordo alla Commissione che ho presentato all'articolo 32 un emendamento sostitutivo con il quale si prevede la sospensione, la revoca e il divieto di rilascio della licenza in aggiunta alle sanzioni già previste dall'articolo 30.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere la seduta.
Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(I lavori vengono sospesi alle ore 22,25 e sono ripresi alle ore 22,30).

BOATO. Signor Presidente, colleghi, come avrete notato, non avevo presentato emendamenti all'articolo 30 nonostante avessi avuto numerose sollecitazioni a farlo. Dal momento che sono sempre stato contrario al massimalismo mi ero astenuto dal presentare proposte di modifica che in qualche modo aggravassero le sanzioni previste da quest'articolo, laddove vi sarete accorti dalla documentazione che vi è stata una serie di proposte in tal senso.

Il relatore ha poi presentato alcuni emendamenti, che tuttavia varrebbe la pena ritirasse. Dovremmo, a mio avviso, mantenere il testo

elaborato dalla Camera anche perchè mi è stato detto - e vorrei essere smentito - che tutto il lavoro sulle sanzioni è stato elaborato alla Camera con i funzionari del Ministero di grazia e giustizia. Infatti, essendo la materia assai complessa e delicata, e non essendo i membri della Commissione agricoltura della Camera tecnicamente esperti sul piano giuridico, con posizioni peraltro assai diversificate e sottoposte a spinte di vario tipo, i lavori si erano paralizzati su tale materia. La situazione si è sbloccata dopo che in sede di Comitato ristretto, insieme ai funzionari della Commissione giustizia, sono state elaborate varie ipotesi.

Sarei favorevole al mantenimento del testo della Camera che prevede non già l'arresto e l'ammenda, ma l'arresto o l'ammenda, dando al magistrato la possibilità nei casi più gravi di applicare la sanzione penale (che è comunque molto lieve, ma che in qualche modo rappresenta un elemento di penalizzazione in senso tecnico) o anche la possibilità di applicare la sola ammenda.

Il relatore del resto ha proposto di togliere la previsione dell'arresto aumentando la sanzione pecuniaria.

I miei subemendamenti, signor Presidente, si muovono allora in questa direzione. Premesso che sono contrario agli emendamenti del relatore, prendo in parola quanto egli dice. Poichè tutti sappiamo che l'ammenda è obblazionabile pagando immediatamente un terzo del massimo, allora, contro la mia opinione e accogliendo la logica del relatore, ritengo che se si elimina la sanzione penale si deve aumentare l'ammenda giachè essa è dilazionabile e comunque il magistrato non è detto che debba applicare il massimo previsto. Ho proposto il raddoppio nell'ipotesi che si elimini la sanzione penale.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Si tratta di somme esorbitanti.

BOATO. Non posso stare a contrattare se si debbano pagare cento mila lire in più o in meno. Pur trattandosi di una logica che comunque non accetto giachè ritengo che nei casi più gravi sia giusta l'ipotesi della sanzione penale, sia pur minima, quale deterrente, se si elimina quest'ultima che almeno si aumenti l'ammenda.

Invito comunque a non modificare il testo della Camera che è complessivamente equilibrato e preparato con un lavoro estenuante a livello giuridico, insieme ad esperti del Ministero di grazia e giustizia che hanno collaborato alla Camera con il comitato ristretto per aiutarlo a superare l'*impasse* in cui si trovava.

Se non vogliamo prendere atto di questo lavoro, chiedo che il relatore sia coerente e che almeno aumenti l'ammenda, per non dare la impressione che il Senato adotta un'interpretazione più lassista.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Fermo restando quanto prima ho affermato, poichè mi preme essere difensore dei cacciatori ma non dei bracconieri, ritengo che la proposta del senatore Boato sia da prendere in considerazione per quanto concerne un aumento della pena pecuniaria.

BOATO. Signor Presidente, dopo aver sentito l'intervento del relatore Bausi intendo riformulare i miei subemendamenti dimezzando

le proposte di incremento sanzionatorie originariamente previste. Nel nuovo testo il subemendamento 30.34/1 tende a portare da 4 a 6 milioni l'ammenda mentre il 30.35/1 da 2 a 3 milioni. Dichiaro fin d'ora che anche se venissero accolti dalla Commissione, voterò contro gli emendamenti 30.34 e 30.35 così emendati, perchè sono per il mantenimento del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Aggiungo poi firma all'emendamento 30.33.

PRESIDENTE. Pertanto, il nuovo testo dei due subemendamenti è il seguente:

All'emendamento 30.34, sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «6 milioni».

30.34/1 (nuovo testo)

BOATO

All'emendamento 30.35, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «3 milioni».

30.35/1 (nuovo testo)

BOATO

ANDREINI. Sono tendenzialmente contrario all'arresto per questo tipo di reato. Contesto al collega Boato il fatto che ci siano in alcuni casi delle sperequazioni. Una persona può vedersi infliggere una pena di otto mesi di carcere, perchè uccide per sbaglio una specie protetta, mentre se caccia nei giardini pubblici, mettendo in pericolo l'incolumità delle persone, prende sei mesi. Mi sembra quindi opportuno mantenere la pena dell'arresto per limitate fattispecie, come la caccia nei giardini pubblici.

TRIPODI. Ritengo che commetteremmo un grosso errore modificando nella sostanza l'intendimento dei nostri colleghi deputati circa le sanzioni penali che devono essere inflitte a coloro che si assumono la responsabilità di violare la legge.

Le proposte che sono state avanzate dal relatore e anche da altri colleghi, volte a modificare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, escludendo le sanzioni penali, dimostrerebbero una certa debolezza nei confronti della volontà precisa, manifestata dai colleghi deputati, di colpire coloro che portano avanti l'attività di bracconaggio. Non possiamo in alcun modo avere tentennamenti su una posizione di rigore nei confronti di coloro che agiscono contro la legge. Finora abbiamo svolto un buon lavoro, adesso corriamo il rischio di impantanarci in una disputa su una parvenza di garantismo, che per quanto riguarda la materia trattata non ha senso ed è contraddittoria. Non penso si possa paragonare il garantismo della libertà con un fatto di questo genere che invece va contro i principi fondamentali su cui si basa il disegno di legge, il cui scopo non è quello di garantire la caccia ma l'ambiente e soprattutto le specie animali. Per queste ragioni abbiamo stabilito i tempi e le modalità per l'attività faunistico-venatoria.

Ripeto, è necessario mantenere il testo della Camera, ritirando tutti gli emendamenti presentati: è un nostro preciso dovere, un atto di grande responsabilità.

TORNATI. Penso che se sviluppiamo questo confronto in termini generali rischiamo di contrapporre astratti schemi ideologici; quando il nostro Gruppo ha esaminato il problema assieme ai nostri colleghi della Commissione giustizia, come prima considerazione si è rilevato che con questa legge si introduce un numero eccessivo di nuove previsioni di fattispecie di reato, proprio nel momento in cui in molti provvedimenti si è recepita la linea della depenalizzazione. Pertanto, a mio parere, bisogna tendere ad utilizzare maggiormente le sanzioni pecuniarie ed amministrative senza accedere al penale.

A questa tesi noi ci siamo attenuti, ma poi abbiamo sentito altre tesi, ad esempio quella che il sottosegretario ci ha esposto questa sera; anche molti colleghi della Camera ci hanno detto che il testo da loro approvato è frutto di un equilibrio su cui si è ampiamente discusso e per il quale è intervenuto direttamente il Ministero di grazia e giustizia e dal quale non ci si può discostare. Credo che se questa sera vogliamo ripercorrere il cammino di questo confronto rischiamo di arrivare ad una contrapposizione astratta che non porta ad alcun risultato. Pertanto, poichè è importante valutare le singole sanzioni in rapporto al reato, dobbiamo entrare nel merito ed è probabile che scopriremo che alcune soluzioni non sono valide. Io stesso sono convinto che alcuni nostri emendamenti non siano adeguati e siano eccessivamente riduttivi, per cui sono disponibile a rivederli, ad entrare nel merito della questione.

Ad esempio si può trovare un'intesa prevedendo che per alcuni reati, quelli clamorosamente offensivi dei principi fondamentali della legge, si possa decidere una sanzione superiore a quella prevista dalla Camera, mentre per altri reati c'è forse la possibilità di tenere un atteggiamento più realistico.

Questa sera su una decina di articoli il nostro Gruppo ha ritirato tutti gli emendamenti, ma su questa materia non ci sentiamo di fare la stessa scelta a scatola chiusa, anche se siamo disponibili a confrontarci nel merito, a correggere i nostri emendamenti ed anche, in alcuni casi, a ritirarli. Pertanto propongo di fare un tentativo di un esame più dettagliato su quelle sei o sette questioni fondamentali, senza lanciare anatemi prima di entrare nel merito della discussione.

GOLFARI. Su questo articolo la linea del nostro Gruppo in tende eliminare l'arresto invitando al contempo il relatore a valutare la possibilità di un inasprimento delle ammende. Ci atterremo a questo principio nella valutazione degli emendamenti.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Vorrei fare una brevissima considerazione: siamo arrivati fino all'articolo 30 con una disponibilità d'animo piuttosto positiva, con l'intenzione di arrivare comunque ad approvare il disegno di legge e possibilmente senza forzature. Per arrivare alla conclusione dobbiamo approvare ancora due articoli importanti: infatti con l'articolo 30 si stabiliscono delle pene di carattere pecuniario ed amministrativo, che vanno ad aggravare ulteriormente le sanzioni di carattere penale (tutte le sanzioni sono di carattere penale, anche se non prevedono l'arresto); con l'articolo 32 si propone un ulteriore elemento aggravante: infatti molto spesso per queste sanzioni si lascia trascorrere molto tempo dal momento della commissione del reato a quello della somministrazione della pena e

quindi abbiamo proposto una procedura per arrivare immediatamente alla irrogazione delle pene con l'emendamento 32.31, che prevede appunto la possibilità di arrivare in tempi brevissimi alla sospensione o addirittura alla revoca della licenza di caccia, che a mio avviso per un cacciatore è la pena più grave che si possa comminare.

Secondo me le pene sono abbastanza equilibrate e do atto alla Camera di aver fatto un buon lavoro, ma per la determinazione delle pene non ritengo necessario stabilire in ogni caso pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda; a mio avviso all'ammenda va invece aggiunta la pena di carattere amministrativo della revoca immediata della licenza.

Confermo che il mio parere, favorevole ai due subemendamenti del senatore Boato per quanto riguarda le pene pecuniarie. Comunque i miei emendamenti si limita soltanto ai fatti di rilievo: il 30.34 riguarda la lettera *g*) e il 30.35 la lettera *h*).

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Invito i colleghi a ritirare tutti gli altri emendamenti, sui quali comunque esprimo parere contrario, mentre mi rimetto alla Commissione per l'emendamento 30.4 ed esprimo parere favorevole all'emendamento 30.33.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Vorrei far notare che per chi ruba una mela è previsto l'arresto mentre in questa sede ci si scandalizza, se per chi caccia un animale illegalmente viene previsto l'arresto fino ad un mese o quattro milioni come ammenda. Se rubare una mela è una fattispecie penale e partiamo dal principio che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, anche chi caccia illegalmente deve essere punito penalmente. La mia opinione è che la Camera dei deputati ha formulato un testo estremamente moderato, perchè rispetto alle basi di partenza abbiamo ridotto le pene al minimo. Il Governo è contrario a qualsiasi emendamento al riguardo ed invita al ritiro degli emendamenti 30.34, il cui testo sarebbe insoddisfacente anche laddove emendato. Il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 30.4, mentre esprime parere favorevole all'emendamento 30.33.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.27, presentato dal senatore Pagani e fatto proprio dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.4, fatto proprio dal senatore Beorchia.

BEORCHIA. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento. Mentre sono d'accordo sulla severità della sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei

terreni adibiti ad attività sportive, non comprendo perchè si debbano assimilare a questi luoghi, che sono giustamente e doverosamente protetti, anche le foreste demaniali, che sono dei modestissimi boschi.

BOATO. Nell'articolo si parla delle foreste demaniali ove ovviamente non sia consentita la caccia. Annunzio pertanto il mio voto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.4, fatto proprio dal senatore Beorchia.

È approvato.

L'emendamento 30.5 è decaduto per assenza dei proponenti.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.6.

FABRIS. Ritiro l'emendamento in quanto mi sembra ricompreso in quello successivo del relatore, ritiro anche gli emendamenti 30.30, 30.7, 30.31, 30.32, 30.10 e 30.11.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.14.

TORNATI. Ritiro l'emendamento giacchè ritengo esaustivo il testo della Camera; ritiro anche gli emendamenti 30.15, 30.16, 30.17, 30.19 e 30.20.

Siamo infatti d'accordo con l'emendamento del relatore che modifica la sanzione portandola a 6 milioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.34/1, nel nuovo testo.

TRIPODI. Annunzio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.34/1, presentato dal senatore Boato, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.34, nel testo emendato.

BOATO. Signor Presidente, prendo atto che si è ristabilito un minimo di coerenza con le dichiarazioni fatte in precedenza. Insisto tuttavia sul fatto che sarebbe più equilibrato mantenere il testo della Camera. Ovviamente se ora respingessimo l'emendamento del relatore, sia pure nel testo modificato, resterebbe intatto il testo della Camera: preferisco tale soluzione, per cui voterò contro.

TRIPODI. Annunzio il mio voto contrario per le motivazioni già espresse, anche sulla base di quanto ha poc'anzi affermato il senatore Boato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.34, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 30.8.

Metto ai voti l'emendamento 30.35/1, presentato dal senatore Boato, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.35/2, presentato dai senatori Tripodi e Serri.

TRIPODI. Chiedo a tutti i colleghi di votare a favore di questo emendamento. La proposta che presentiamo prevede la confisca dei richiami, e merita voto favorevole.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è favorevole.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.35/2, presentato dai senatori Tripodi e Serri.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.35.

BOATO. Per le stesse ragioni precedentemente espresse preferisco anche in questo caso la formulazione originaria del testo della Camera dei deputati e quindi voterò contro l'emendamento del relatore.

TRIPODI. Anch'io dichiaro il mio voto contrario perchè ritengo che il testo della Camera sia più consono alle finalità che ci prefiggiamo di raggiungere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.35, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 30.9, presentato dal senatore Fontana Elio e da altri senatori e l'emendamento 30.25, presentato dai senatori Tripodi e Serri.

BOATO. Signor Presidente, gli emendamenti 30.36 e 30.18 dovrebbero essere preclusi perchè in un altro articolo è stata già espunta l'espressione «natanti in movimento».

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Ma una cosa è l'esercizio della caccia e un'altra sono i natanti in movimento, che rendono di per sé pericoloso l'esercizio col fucile: il semplice fatto di sparare dal barchino non è un reato, ma lo diventa quando il barchino è in movimento perchè si creano delle situazioni di pericolo. Quindi, sono due concetti diversi per cui insisto nel richiedere che soltanto nel caso in cui il natante è in movimento si dia luogo ad una azione penale.

BOATO. Chiederei alla Presidenza di verificare il problema che sto sollevando, che ha anche una rilevanza di carattere procedurale visto che in precedenza tale espressione è stata respinta dalla Commissione. Ritengo pertanto che in seguito alla non approvazione di quell'emendamento si sia determinata una preclusione rispetto alla votazione del 30.18.

PRESIDENTE. La Presidenza, in accordo con il Governo, ritiene che non ci sia preclusione perchè sono due situazioni diverse.

Anche il Governo ritiene che non vi sia alcuna preclusione, pur rimettendosi alla Commissione per il giudizio politico sulle proposte avanzate.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Nella logica cui abbiamo deciso di attenerci questa sera, ritiro l'emendamento 30.36.

GOLFARI. Signor Presidente, anch'io ritiro l'emendamento 30.18.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.33.

BOATO. Se possibile aggiungerei la mia firma a questo emendamento, sottolineando che si tratta di uno strumento tecnico per rendere trasferibili anche alle province autonome le sanzioni penali di cui all'articolo 30, altrimenti ci sarebbe una parte del territorio nazionale in cui non vengono applicate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.33, presentato dal senatore Postal e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

BOATO. Annuncio voto contrario.

TRIPODI. Anch'io sono contrario.

GOLFARI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana e con questa dichiarazione desidero ribellarmi idealmente alla definizione data dal senatore Boato, che un momento fa ha parlato di «manipolazioni», classificando così il comportamento di chi non la pensa come lui.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 30 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31.

Art. 31.

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende agri-faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle

disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo.

2. Le norme regionali prevedono sanzioni per gli abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, a cura dell'ente delegato di cui all'articolo 9, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31. - (Sanzioni amministrative). - 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 800.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 500.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento delle tasse di

concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 600.000 a lire 2.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 800.000 per chi esercita la caccia all'interno delle aziende agri-faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da lire 400.000 a lire 1.300.000; in caso di ulteriore violazione, la sanzione è da lire 500.000 a lire 2.000.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinione a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 800.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 300.000 a lire 1.000.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 800.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 300.000 a lire 1.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 800.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 300.000 a lire 1.000.000;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 1.500.000;

i) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 100.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo.

2. Le norme regionali prevedono sanzioni per gli abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, a cura dell'ente delegato di cui all'articolo 9, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano agli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689».

31.4

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12 comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 800.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 1.200.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 600.000 a lire 2.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 per chi esercita la caccia all'interno delle aziende agri-faunistico-venatorie, nei centri pubblici e privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 150.000 a lire 300.000; in caso di ulteriore violazione, la sanzione è da lire 300.000 a lire 500.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 150.000 a lire 300.000;

f) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 150.000 a lire 300.000;

g) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 150.000 a lire 300.000;

h) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle

disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, 028200 comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 150.000 a lire 300.000;

i) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 150.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo».

31.1

CASOLI

All'emendamento 31.23, sostituire la cifra: «1.000.000» con la seguente: «2.400.000».

31.23/1

BOATO

All'emendamento 31.23, sopprimere, in fine, le parole: «salvo chi si allontani dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina».

31.23/2

BOATO

Sostituire la lettera a) con la seguente: «sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 3, salvo chi si allontani dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina.».

31.23

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5»;

31.5

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, salvo chi si allontani dall'appostamento per il recupero della selvaggina»;

31.6 GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, punto d), dopo le parole: «sono ridotte» sostituire le parole: «di un terzo» con le parole: «ad un terzo».

31.18 PAGANI Maurizio

All'articolo 31, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «o dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

31.21 POSTAL, VETTORIO, ROBOL

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «numero», sostituire le parole: «non superiore a cinque» con le parole: «non superiore a dieci».

31.20 PAGANI Maurizio

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;».

31.7 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «da lire 150.000 a lire 100.000» con le seguenti: «da lire 50.000 a lire 500.000».

31.24 IL RELATORE

Alla lettera m), dopo le parole: «sanzione amministrativa» sostituire le parole: «da lire cinquantamila a lire trecentomila» con le parole: «da lire diecimila a lire cinquantamila».

31.19 PAGANI Maurizio

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

31.8 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, alla lettera n), dopo le parole: «sanzione amministrativa» sostituire le parole: «da lire 150.000 al lire 900.000» con le parole: «da lire 50.000 a lire 300.000».

31.17 PAGANI Maurizio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non è punibile colui che si allontana momentaneamente dall'appostamento per recuperare selvaggina ferita o abbattuta».

31.22 ALIVERTI, FONTANA Walter

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In riferimento alle norme del comma 1, lettere d), e) ed f), non è punibile colui che si allontana momentaneamente dall'appostamento per recuperare selvaggina ferita o abbattuta».

31.2 ALIVERTI, FONTANA Walter

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni».

31.9 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISI-
BELLI

Al comma 2, dopo la parola: «conduttori» aggiungere la parola «possessori».

31.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 3 sostituire la parola: «prevedono» con le parole «possono prevedere».

31.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 3, sopprimere: «a cura dell'ente delegato di cui all'articolo 9».

31.12 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, dopo la parola: «particolari» aggiungere la parola: «gravi».

31.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «delle norme di legge e di regolamento» con le parole: «della normativa vigente».

31.14 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «non si applicano» con le parole: «non vengono applicati».

31.15 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 5, dopo le parole: «gli articoli 624, 625, 626» aggiungere le seguenti: «e 635».

31.3 FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI

Al comma 5, dopo le parole: «gli articoli 624, 625, 626» aggiungere le seguenti: «e 635».

31.16 GOLFARI, FABRIS

Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduti gli emendamenti 31.4, 31.9, 31.10, 31.11, 31.13, 31.14 e 31.15, presentati dal senatore Specchia e da altri senatori, e l'emendamento 31.1 presentato dal senatore Casoli.

BEORCHIA. Faccio mio l'emendamento 31.9.

L'emendamento 31.9 mi pare contenga una formulazione più corretta e più ampia di quella prevista dal secondo comma che si propone di sostituire.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Poichè le considerazioni sull'emendamento precedente riguardavano una commissione tra una pena pecuniaria e una pena detentiva, ho sentito la necessità di chiedere alla Commissione di eliminare la pena detentiva perchè mi sembra profondamente ingiusta.

Ritengo ugualmente ingiusto sottolineare troppo l'importo della pena pecuniaria e tuttavia, in quello spirito che ha informato l'andamento dei nostri lavori, sono disposto a ritirare i due emendamenti 31.23 e 31.24.

PRESIDENTE. Risultano pertanto decaduti i relativi subemendamenti 31.23/1 e 31.23/2, presentati dal senatore Boato.

GOLFARI. Do per illustrato l'emendamento 31.16 e l'emendamento 31.6.

TORNATI. Ritiro gli emendamenti 31.5 e 31.7, dando per illustrato l'emendamento 31.12. L'emendamento 31.8 propone di sopprimere la lettera *n*) del primo comma, con la quale si prevede una sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamata nel presente articolo.

Mi sembra francamente una formulazione aberrante.

BOATO. È quella che si chiama clausola di chiusura, per la quale anche se non sono specificate dettagliatamente tutte le disposizioni, la legge prevede egualmente uno strumento per sanzionare la violazione.

PRESIDENTE. Però si deve individuare la fattispecie.

FABRIS. Faccio miei gli emendamenti 31.18, 31.21, 31.20, 31.19, 31.17, 31.22, 31.2 e 31.3.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è contro tutti gli emendamenti. Sono però favorevole all'emendamento 31.8 e 31.6.

BOATO. Lei aveva presentato un emendamento identico, poi lo aveva ritirato e ora, poichè lo presenta il senatore Golfari, lei è favorevole.

FABRIS. Fai sempre il grande inquisitore!

BOATO. Vorrei almeno che fosse trasparente il comportamento: il relatore aveva già presentato una disposizione simile, che io avevo subemendato allo scopo per eliminarla; dopo di che ha ritirato il suo emendamento - cosa di cui io sono lieto - col che è decaduto anche il

mio subemendamento. Ora, poichè lo presenta il senatore Golfari, il relatore da parere favorevole; non è molto coerente.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Sono lieto di dare parere favorevole all'emendamento del senatore Golfari.

BOATO. È un fatto di lealtà reciproca. Se io ritiro il mio subemendamento perchè il relatore ritira il proprio, poi non può essere favorevole all'emendamento del senatore Golfari. In genere sono abituato a fidarmi; evidentemente ho sbagliato.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Mi rammarico di questo incidente occorso; sono ulteriormente rammaricato per aver rinunciato ad un emendamento profondamente giusto; quindi, do il mio parere favorevole all'emendamento del senatore Golfari.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ancora una volta, il Governo - che è contrario a tutti gli emendamenti - concorda con il senatore Boato, giacchè si tratta di un emendamento non pertinente. All'articolo 12, comma 5, si stabilisce che l'esercizio venatorio può essere praticato con determinate modalità (vagante, da appostamento fisso, con l'arco, nell'insieme delle altre forme consentite). L'articolo 31, comma 1, lettera a), stabilisce che la sanzione amministrativa si applica per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5. Mi sembra, allora, che l'emendamento del senatore Golfari non abbia nulla a che vedere con le suddette previsioni.

GOLFARI. Ritiro l'emendamento 31.5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.18.

FABRIS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.21.

FABRIS. L'emendamento è stato predisposto giacchè esiste una legislazione autonoma a carattere regionale cui fare riferimento per queste fattispecie di infrazioni: annuncio voto favorevole.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.21, fatto proprio dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.20.

FABRIS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.19.

FABRIS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.8.

TORNATI. Con questo articolo condanniamo degli amministratori che non rispettano i tempi per adempiere a determinati obblighi previsti dalla legge; tuttavia mi sembra assurdo inserire ciò in un provvedimento sulla caccia: perciò sono favorevole.

BOATO. Annunzio la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.8, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

È approvato.

Resta pertanto precluso l'emendamento 31.17.
Passiamo alla votazione 31.22.

FABRIS. Ritiro l'emendamento. Avevamo ritenuto opportuno fare un richiamo di carattere generale, giacchè è chiaro che chi va a recuperare selvaggina, di qualsiasi specie, non viene punito.

BOATO. Ma questa poteva divenire una scusa che avrebbero potuto accampare i bracconieri.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.2.

FABRIS. Mantengo l'emendamento.

BOATO. Questo emendamento mi sembra ancor peggiore del precedente.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Posso uscire dal capanno senza fucile oppure con il fucile come ci sono entrato. Se mi trovano col fucile puntato posso dire che era entrato per fare un bisogno. Non si può prevedere un'azione che di fatto costituisce una scusa ed un pretesto legale per violare qualsiasi norma o disciplina.

FABRIS. Le motivazioni espresse dal rappresentante del Governo, tenendo presente anche la sua profonda esperienza, ci hanno convinto e ritiriamo l'emendamento 31.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.9, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

BEORCHIA. Mi sembra che scrivere «leggi» anzichè «norme» sia opportuno, perchè non vorrei che con una norma regolamentare una regione potesse disporre delle sanzioni. Affidare tale compito allo strumento legislativo mi sembra più giusto.

In secondo luogo le sanzioni non possono essere previste solamente nei confronti dei proprietari o dei conduttori, perchè molte altre persone utilizzano impropriamente la tabellazione dei terreni. Dichiaro quindi il mio voto favorevole all'emendamento.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo non può che essere favorevole all'approvazione dell'emendamento 31.9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.9, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.12, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

TORNATI. Il riferimento all'ente delegato non ha più ragione di essere perchè l'articolo 9 è stato modificato. Annuncio pertanto il mio voto favorevole all'emendamento 31.12.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Il relatore si dichiara favorevole.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.12, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.16, presentato dai senatori Golfari e Fabris.

GOLFARI. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 31.16 che è teso ad inserire al comma 5 insieme agli articoli del codice penale nn. 624 (furto), 625 (circostanze aggravanti) e 626 (furti punibili a querela dell'offeso), anche all'articolo n. 635 relativo al danneggiamento.

BOATO. Personalmente sono contrario ad escludere anche il reato di danneggiamento perchè si elimina uno strumento con cui fino ad oggi questa violazione veniva sancita penalmente.

BEORCHIA. Secondo l'emendamento 31.16, presentato dai senatori Golfari e Fabris, il reato di danneggiamento previsto dall'articolo 635

del codice penale rimane applicabile tra le sanzioni penali di cui all'articolo 30; esso viene eliminato esclusivamente dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 31 della presente legge.

BOATO. Sì, ma per quanto riguarda l'articolo 30 resta comunque esclusa l'applicabilità degli articoli 624, 625 e 626 del codice penale, come del resto lo è per l'articolo 31. L'emendamento 31.16, inoltre, fa rientrare il reato di danneggiamento tra quelli non applicabili, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31.

BEORCHIA. E se accettassimo l'emendamento del senatore Golfari?

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Sono cose diverse: il danneggiamento è a un bene o a una proprietà.

Il Governo ha fatto delle domande per cercare di comprendere; la mia preoccupazione risiede nel fatto che se eliminiamo il danneggiamento nuociamo a un privato per un fatto che è sanzionato amministrativamente, ma essendo esclusa la fattispecie del danneggiamento non si dà luogo all'azione di risarcimento.

BOATO. È l'ennesimo articolo proposto dai cacciatori per non rispondere delle loro azioni.

PRESIDENTE. Senatore Boato, stiamo approfondendo la questione e non capisco perchè lei debba utilizzare sempre queste espressioni.

ANDREINI. Sono d'accordo con Boato quando ritiene opportuno mantenere questa disposizione; però nell'articolo precedente abbiamo tolto i riferimenti agli articoli 624, 625 e 626 del codice penale, il che vuol dire che il danneggiamento potrebbe rientrare tra i reati punibili penalmente. Pertanto, ancora di più dovrebbe rientrare tra quelli per i quali è prevista la sanzione amministrativa; perciò è giusto che resti la norma della Camera dei deputati.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Penso anch'io, anche se non con certezza assoluta, che si esclude il furto proprio perchè le sanzioni amministrative sono misure evidentemente meno gravi. Perchè, dopo aver previsto all'articolo 1 che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, se non prevedessimo nessuna sanzione sostitutiva del furto, si dovrebbe rispondere del furto; ma noi escludiamo che sia furto e perciò dopo aver approvato l'articolo 1 prevediamo una serie di misure penali e amministrative alternative alla sanzione di furto, che sarebbe attivabile a norma del codice penale dopo che al primo comma dell'articolo 1 si è stabilito che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, tutelato nell'interesse della comunità nazionale e internazionale.

Il danneggiamento non è fattispecie collegata all'atto di sparare e uccidere l'animale, ma è una fattispecie prevista a tutela dei privati, che senza di essa verrebbero penalizzati. Pertanto sono contrario all'emendamento 31.16.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Invece il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.16, presentato dai senatori Golfari e Fabris, identico all'emendamento 31.3, presentato dai senatori Fontana Elio, Fontana Walter e Aliverti.

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 31 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32.

Art. 32.

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito

della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *i)*, al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera *a)*, nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere *b)*, *d)*, *f)* e *g)* del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera *a)* è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 32. - (*Sospensione, revoca e divieto del rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio*). -

1. Nel caso di imputazione per reati compiuti durante l'esercizio venatorio nei confronti dell'indiziato, fino alla sentenza definitiva, si provvede in via precauzionale a sospendere la licenza di porto di fucile.

2. Nel caso in cui l'imputato sia stato condannato con sentenza definitiva si provvede alla revoca della concessione di licenza di porto di fucile».

32.16

NEBBIA

All'emendamento 32.31, al comma 1, lettere a), b) e c), sopprimere la parola: «anche».

32.31/2

BOATO

All'emendamento 32.31, nella rubrica, sopprimere la parola: «anche».

32.31/1

BOATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 32. - (Sospensione, revoca, e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio). - 1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal prefetto della provincia del luogo di residenza del contravventore a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonchè, laddove nel quinquennio la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere d), f), e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di 3 anni.

4. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal prefetto della

provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione da parte dell'autorità amministrativa competente che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

5. In caso di accertata violazione delle disposizioni sull'attività venatoria di cui all'articolo 30, lettere a), b), c), d), e), f), i) ed l), da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27, è in ogni caso adottata dal prefetto della provincia di residenza dell'indiziato la sospensione immediata della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia con effetto fino al momento della definizione del procedimento a suo carico».

32.31

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre mesi, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva».

32.1

CASOLI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre mesi, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva».

32.17

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), sopprimere le parole: da «nonchè» fino alla fine del comma.

32.18

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale» con le seguenti: «specifica, reiterata, infraquinquennale».

32.2

FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI, ALIVERTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di due anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettera c)».

32.3

CASOLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di 5 anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e)».

32.19

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale» con le seguenti: «specifica, reiterata, infraquinquennale».

32.4

FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI,
ALIVERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

32.5

CASOLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole. «l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia» con le seguenti: «la revoca della licenza di porto di fucile e il divieto di rilascio per un periodo di 10 anni».

32.20

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale» con le seguenti: «specifica, reiterata, infraquinquennale».

32.6

FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI,
ALIVERTI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale» con le seguenti: «specifica, reiterata, infraquinquennale».

32.7 FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI,
ALIVERTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «nelle ipotesi di recidiva», sostituire le parole: «di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale», con la seguente: «specifica».

32.21 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, sostituire le parole: «sono adottati» con le parole: «sono messi in atto».

32.22 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «quando è effettuata l'oblazione ovvero».

32.8 FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI,
ALIVERTI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «quando è effettuata l'oblazione ovvero».

32.23 GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 3.

32.9 FONTANA Elio, FONTANA Walter, VETTORI

Sopprimere il comma 3.

32.10 CASOLI

Sopprimere il comma 3.

32.24 GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 4.

32.11

CASOLI

Al comma 4, sostituire le parole: «1 anno» con le seguenti: «tre mesi».

32.26

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonchè, laddove» con le seguenti: «anche per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonchè, laddove nel quinquennio».

32.25

GOLFARI, FABRIS

Al comma 4, dopo la parola: «laddove», aggiungere le seguenti: «nel quinquennio».

32.12

FONTANA Elio, CITARISTI, VETTORI

Al comma 5, sostituire la parola: «adottato», con le parole: «messo in atto».

32.27

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o».

32.13

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI,
VETTORI

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o».

32.28

GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 6.

32.14

FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI

Sopprimere il comma 6.

32.15

CASOLI

Sopprimere il comma 6.

32.29

GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 6.

32.30

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 32.17, 32.19, 32.20, 32.22, 32.26, 32.27 e 32.30, presentati dal senatore Specchia e da altri senatori, e gli emendamenti 32.1, 32.3, 32.5, 32.10, 32.11 e 32.15, presentati dal senatore Casoli.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Ho già detto prima che con l'emendamento 32.31 viene introdotta una delle poche norme che intende aggravare ulteriormente le sanzioni di carattere disciplinare da infliggere a colui che commette un'infrazione, tant'è vero che con l'ultima parte dello stesso si prevede che nel caso ricorrano gli estremi di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f), i)* ed *l)* dell'articolo 30, «è in ogni caso adottata dal prefetto della provincia di residenza dell'indiziato la sospensione immediata della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia con effetto fino al momento della definizione del procedimento a suo carico». Quindi il quinto comma del mio emendamento 32.31 prevede un procedimento decisamente più rapido.

BOATO. Allora potremmo lasciare il solo comma 5 come sostitutivo dell'intero articolo 32.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Sono tutte motivazioni che conducono alla conclusione del comma 5 che, a sè stante, parrebbe monco. Tuttavia, vista la mia filosofia generalmente favorevole a cacciatori, bracconieri e delinquenti in genere, se non volete approvare il comma 5 sono ancora più contento.

BOATO. Signor Presidente, se il relatore mantiene il proprio emendamento annunzio che presenterò altri subemendamenti.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Accolgo l'invito del Governo e ritiro l'emendamento 32.31.

BOATO. A questo punto, i miei subemendamenti risultano superati. Faccio mio l'emendamento 32.16 e lo ritiro.

TORNATI. Ritiriamo l'emendamento 32.18 e l'emendamento 32.21.

FABRIS. Faccio miei gli emendamenti 32.2, 32.4, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.12, 32.13 e 32.14.

Con l'emendamento 32.2 si tenta di spiegare tecnicamente cosa voglia dire la dizione «di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale». Tale articolo stabilisce che la pena può essere aumentata fino ad un terzo se il nuovo reato è della stessa indole, se è stato commesso entro 5 anni dalla condanna precedente. Si tratta allora di specificare che la recidiva deve essere specifica, reiterata e infraquinquennale.

BOATO. Se si parla già di ipotesi di recidiva è sufficiente usare il termine «specifica e infraquinquennale». Presenterò quindi un subemendamento tendente ad eliminare la parola «reiterata».

PRESIDENTE. Senatore Fabris, non le pare il caso di lasciare tale materia alla Commissione giustizia?

FABRIS. Ritiro l'emendamento 32.2, così come gli altri 32.4, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.12, 32.13 e 32.14.

GOLFARI. L'emendamento 32.24 si illustra da sè, così come gli emendamenti 32.23, 32.25, 32.28 e 32.29.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 32.23 e 32.24.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Avevo invitato precedentemente il senatore Bausi a ritirare il suo emendamento 32.31 nel quale si prevedeva la possibilità per il questore di stabilire una serie di misure cautelari-amministrative, applicabili quando c'è una sentenza passata in giudicato o quando di fronte al pretore è stata effettuata l'oblazione. In questo senso, però, è vero che con l'oblazione si estingue l'azione penale e attraverso il patteggiamento si chiude il procedimento, tuttavia si riconosce l'esistenza del reato.

BOATO. Trattandosi di una materia di estrema delicatezza è bene che si sia a conoscenza di ciò che si sta facendo. Non tollero essere accusato di qualcosa che non voglio fare. Avevo solamente comunicato al relatore che nel caso in cui non avesse ritirato l'emendamento 32.31, avrei presentato due subemendamenti. Il relatore, poi, seguendo l'invito non mio, ma del rappresentante del Governo, ha ritirato l'emendamento e quindi è venuta meno la motivazione per la presentazione di subemendamenti.

Chiedo solo un minimo di coerenza, perchè il relatore aveva affermato più d'una volta che intendeva col suo emendamento, specialmente con il comma 5, accentuare l'utilizzo della revoca della licenza di caccia come strumento di dissuasione. Ho preso in parola le

sue affermazioni poichè parto dal presupposto che vi sia una certa trasparenza nel dibattito. Se si paga non si rischia nulla, purchè si paghi: questo criterio contrasta con la possibilità di revoca della licenza.

BEORCHIA. Equipari due situazioni completamente diverse, impedisce l'oblazione, il pentimento.

BOATO. Non sto affatto impedendo il pentimento. Sono a favore della logica che il relatore aveva espresso più volte in proposito, sperando che rimanesse coerente con le sue affermazioni. Se si sopprimono le parole: «quando è effettuata l'oblazione ovvero», si impedisce al questore di applicare la sanzione della revoca della licenza. È necessario mantenere un comportamento trasparente per poter giudicare. Può darsi, però, che il relatore, non essendo un tecnico del diritto, non si sia reso conto che con l'emendamento 32.23, su cui lui contraddittoriamente si dichiara favorevole, si è prodotto esattamente l'effetto opposto di quello dichiarato. Chiedo un minimo di coerenza, perciò, se rifiutate la previsione di sanzioni penali e la logica è che chi paga non rischia nulla, affermo con forza il mio dissenso.

BEORCHIA. Una cosa è l'oblazione, altra la sentenza definitiva.

BOATO. Sono due cose diverse ma l'adozione della revoca della licenza è prevista in questi due casi.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Sono stato incolpato di incoerenza. La questione sorge dall'interpretazione di un piccolo periodo di un emendamento di due pagine. Il contenuto dell'emendamento è costituito dalle due pagine e non dalle due righe che, avulse dal contenuto generale, nella proposizione del senatore Golfari hanno un significato diverso.

Ribadisco il mio parere favorevole.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere negativo.

Ricordo che il relatore nell'illustrare il comma 5 dell'emendamento 32.31, affermava che le misure amministrative sono applicate in caso di accertata violazione delle disposizioni sull'attività venatoria e non quando viene emessa una sentenza di condanna definitiva, nè quando viene pagata l'oblazione. Mi domando in quale modo possa essere accertata una violazione. Se accediamo all'ipotesi del relatore, non potranno più essere adottate misure amministrative, per cui l'oblazione verrà comminata soltanto quando diviene definitivo il provvedimento di condanna. Per questi motivi il Governo è contrario.

NESPOLO. Annuncio la contrarietà del Gruppo del PDS su questo emendamento e mi sembra di dover sinteticamente riassumere la nostra posizione.

Alcuni colleghi mi chiedevano perchè insistiamo per la pena del carcere quando ci sono degli strumenti alternativi e tutti hanno riconosciuto che la sospensione cautelativa della licenza da parte del

Questore è un efficace strumento di deterrenza, proprio in quella logica di alternativa alla pena carceraria.

Tuttavia, pur accettando questa impostazione di fondo, non ritengo che il problema possa essere monetizzato; mi scuserà il collega Golfari ma non possiamo monetizzare la responsabilità e la colpa estinguendo anche il reato. Francamente credo non sia giusto e ritengo che in tal modo si travalichi anche la situazione odierna approvando una legge permissiva per il bracconaggio seppur involontario.

Non so se in questo momento qualcuno possa ancora cambiare parere e tantomeno presumo di potervelo indurre con le mie parole. Tuttavia invito la Commissione a valutare questo emendamento, perchè potremmo varare una legge nel complesso buona, ma che su questo punto potrebbe rendere addirittura più permissiva la situazione rispetto alla normativa vigente. Credo che in tal modo daremmo una risposta complessivamente sbagliata sia sul piano politico, sia rispetto agli obiettivi che abbiamo detto di voler perseguire.

PRESIDENTE. Dopo questo intervento, che sembra sufficientemente persuasivo, vorrei pregare il senatore Golfari di ritirare il suo emendamento.

GOLFARI. Le argomentazioni mi hanno convinto; non mi avevano convinto le argomentazioni precedenti, ma il ricco, dettagliato e appassionato intervento della senatrice Nespolo mi convince a ritirare l'emendamento 32.23. Ritiro altresì gli emendamenti 32.24, 32.25, 32.28 e 32.29.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 32, nel testo della Camera dei deputati.

È approvato.

Il relatore ha proposto due emendamenti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 32, i seguenti articoli aggiuntivi:

Aggiungere dopo l'articolo 32 i seguenti articoli:

«Art. 32-bis.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, oltre le sanzioni penali e quelle amministrative di cui sopra, l'autorità amministrativa competente non appena ricevuta notizia dall'organo accertatore delle contestazioni effettuate per eventi di cui alle norme suddette, dispone la sospensione da sei mesi a tre anni e con immediatezza della licenza di caccia con le modalità che seguono».

32.0.1

IL RELATORE

«Art. 32-ter.

1. La sospensione di cui sopra viene automaticamente a cessare non appena intervenga provvedimento assolutorio dell'autorità giudiziaria, sempre che la decisione della stessa non comporti diverse indipendenti».

32.0.2

IL RELATORE

BAUSI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 32.0.1 era collegato all'emendamento generale che è stato ritirato; pertanto lo ritiro.

Ritiro altresì l'emendamento 32.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 33:

Art. 33.

(Rapporti sull'attività di vigilanza)

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dagli enti delegati, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Art. 33.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «1993» con l'altra «1994».

33.2

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire: «dagli enti delegati» con «dalle province».

33.3

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «tempestivamente».

33.4 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 2.

33.1 CASOLI

Stante l'assenza dei proponenti dichiaro decaduti gli emendamenti 33.2 e 33.4, presentati dal senatore Specchia e da altri senatori e l'emendamento 33.1 presentato dal senatore Casoli.

TORNATI. L'emendamento 33.3 propone una specificazione, sostituendo l'espressione «dagli enti delegati» con l'espressione «dalle provincie», quale ente incaricato di fornire delle relazioni da trasmettere al Ministro dell'agricoltura.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. metto ai voti l'emendamento 33.3, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34:

Art. 34.

(Associazioni venatorie)

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

- a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
- b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
- c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di

statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

5. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

6. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

7. Le regioni possono riconoscere, dettandone i relativi requisiti, associazioni venatorie regionali che limitino la propria azione al territorio regionale di appartenenza.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La costituzione e la regolamentazione delle associazioni venatorie è libera».

34.5 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) i cacciatori e a tutelare i loro interessi».

34.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«c-ter) promuovano e diffondano fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi».

34.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«c-quater) collaborino, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle Regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 9».

34.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«c-quinquies) assistano gli organizzati con provvidenze tecniche».

34.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«c-sexies) divulghino tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia».

34.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«c-septies) curino l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie».

34.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Sopprimere il comma 3.

34.1 CASOLI

Inserire il comma 6 dopo il comma 3.

34.12 GOLFARI

Al comma 4, sostituire le parole: «(Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia)» con le seguenti: «(Unione Nazionale Enalcaccia pesca e tiro, ARCI-Caccia, Associazione nazionale libera caccia, Associazione migratoristi italiani, Associazione italiana della caccia - Italcaccia, Ente produttori selvaggina)».

34.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «(Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia)» con le seguenti: «(Unione Nazionale Enalcaccia pesca e tiro, ARCI-Caccia, Associazione nazionale libera caccia, Associazione migratoristi italiani, Associazione italiana della caccia - Italcaccia, Ente produttori selvaggina)».

34.24

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 4, sostituire le parole: «(Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia)» con le seguenti: «(Unione Nazionale Enalcaccia pesca e tiro, ARCI-Caccia, Associazione nazionale libera caccia, Associazione migratoristi italiani, Associazione italiana della caccia - Italcaccia, Ente produttori selvaggina)».

34.23

TRIPODI, SERRI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le associazioni venatorie riconosciute sono sottoposte al controllo di una commissione composta da membri del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'ambiente».

34.14

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sono destinatarie dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge».

34.27

SPECCHIA, SANESI, FILETTI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono destinatarie dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge».

34.2

FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI, ALIVERTI, VETTORI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono destinatarie dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge».

34.15

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono destinatarie dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge».

34.25

INNAMORATO, PIERRI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Qualora vengano meno per più di un anno i requisiti previsti per il riconoscimento, su segnalazione della commissione di cui al comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone, con decreto, la revoca del riconoscimento stesso».

34.16

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 6, dopo la parola: «foreste» aggiungere le altre: «, sentito il C.T.F.V.N.».

34.17

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I requisiti previsti per il riconoscimento debbono essere valutati dal Ministro dell'agricoltura e foreste entro il 31 gennaio di ogni anno».

34.18

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 7.

34.19

GOLFARI, FABRIS

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le regioni possono riconoscere, dettandone i relativi requisiti, associazioni venatorie regionali che esercitino la propria azione nel territorio regionale di appartenenza».

34.3

CASOLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le regioni possono riconoscere, dettandone i relativi requisiti, associazioni venatorie regionali che esercitino la propria azione nel territorio regionale di appartenenza».

34.20

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, purchè dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiori a un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione».

34.4 FONTANA Elio, FONTANA Walter, VETTORI,
ALIVERTI

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, purchè dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiori a un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione».

34.26 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, purchè dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiori a un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione».

34.22 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.10, 34.11, 34.13, 34.14, 34.27, 34.15, 34.16, 34.17, 34.18, 34.20, 34.22, presentati dal senatore Specchia e da altri senatori e gli emendamenti 34.1 e 34.3 presentati dal senatore Casoli.

GOLFARI. L'emendamento 34.12 riguarda una questione di coordinamento. Illustro anche l'emendamento 34.19, mentre ritiro gli emendamenti 34.2 e 34.4, cui aggiungevo firma.

PIERRI. Ritiro l'emendamento 34.24, nonchè gli altri 34.25 e 34.26.

TRIPODI. L'emendamento 34.23 si illustra da sè.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario a questo emendamento ed all'emendamento 34.19, mentre sono favorevole al 34.12.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo è contrario agli emendamenti 34.23 e 34.12, mentre è favorevole al 34.19.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 34.12, presentato dal senatore Golfari.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.23.

TRIPODI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.19.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ribadisco di essere favorevole all'emendamento. Com'è noto, infatti, il riconoscimento delle associazioni è un atto del Governo centrale, del Ministro dell'interno. Affermare che le regioni possono riconoscere associazioni venatorie regionali potrebbe innescare procedimenti non del tutto corretti.

BOATO. Annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.19, presentato dai senatori Golfari e Fabris.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34, nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 35:

Art. 35.

(Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «1994-95» con le altre: «entro il 1996».

35.1

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, e» con le seguenti: «Le relazioni di cui al comma 1 servono al»; conseguentemente, sostituire la parola: «presenta» con le seguenti: «a predisporre e presentare».

35.2

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «entro 90 giorni».

35.3 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Li dichiaro decaduti per assenza dei proponenti.
Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

I senatori Golfari e Fabris hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 35, il seguente articolo:

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Divisione caccia presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della procura agricola, è istituita una divisione tecnico-amministrativa idonea all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero stesso dalla presente legge, ivi compresa la funzione di segreteria del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti della dotazione del Ministero medesimo, è determinato il numero degli addetti agli uffici della divisione di cui al comma 1».

35.0.1 GOLFARI, FABBRIS

TORNATI. Mi sembra che si tratti di una questione da risolvere in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Su questo emendamento avremmo bisogno del parere della 1^a e della 5^a Commissione permanente. Invito pertanto i presentatori a ritirarlo.

GOLFARI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 36:

Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, assumono la denominazione di aziende agri-faunistico-venatorie. Fino alla naturale scadenza della

concessione tali aziende sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 36. - (*Disposizioni transitorie*). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, assumono la denominazione di aziende agri-faunistico-venatorie. Fino alla naturale scadenza della concessione tali aziende sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1, in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni, entro due mesi, la valutazione iniziale della densità venatoria media di cui all'articolo 14.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, secondo

modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa a partire dalla stagione venatoria 1993-1994.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti».

36.15

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Entro un anno» con «Entro sei mesi».

36.1

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in base» con le parole: «ai sensi».

36.2

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «regioni» con «province».

36.3

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le altre: «, sentite le province».

36.4

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite, sono tenuti a farne denuncia entro 6 mesi all'ente competente».

36.6

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «a farne denuncia» con le parole: «a comunicarlo».

36.5

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «all'ente competente» con «alla provincia nel cui territorio detengono i richiami».

36.7 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: «entro 90 giorni».

36.14 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In sede di prima attuazione, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni, entro due mesi, la valutazione iniziale della densità venatoria media di cui all'articolo 14».

36.8 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 4, sostituire le parole: «4 mesi» con le parole: «6 mesi».

36.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «due mesi» con le altre: «6 mesi».

36.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «1994-95» con le altre: «1995-96».

36.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 6, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le seguenti: «tenuto conto della legge 8 giugno 1990, n. 142».

36.12 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

Al comma 6 sopprimere le parole: «e non oltre».

36.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISI-
BELLI

TORNATI. Ritiriamo gli emendamenti 36.3, 36.7 e 36.8.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduti gli emendamenti 36.1, 36.2, 36.4, 36.6, 36.5, 36.14, 36.9, 36.10, 36.11, 36.12 e 36.13, per assenza dei proponenti.

L'emendamento 36.15, presentato dal relatore, è maturato durante l'elaborazione del disegno di legge. È diviso in più parti ciascuna delle quali ha una sua autonomia rispetto al resto. Il primo punto è relativo alle aziende agri-faunistico-venatorie e mi sembra che sia soltanto una norma di carattere transitorio.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Chiederei di essere autorizzato in sede di coordinamento finale a definire «aziende faunistico-venatorie» le attuali aziende agri-faunistico-venatorie.

Dobbiamo eliminare «agri» perchè c'è una tradizione che sussiste da anni.

PRESIDENTE. Senatore Bausi, il problema dell'«agri-faunistico-venatorio» che lei ritiene di dover ridurre a «faunistico-venatorio», può essere collocato in sede di coordinamento. In sede di coordinamento lei può proporre di modificare tutte le dizioni «agri-faunistico-venatorio» in «faunistico-venatorio».

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 36.15 relativamente ai commi 1, 2 e 3.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. All'articolo 14 abbiamo previsto che le regioni fissano nel regolamento di attuazione l'indice di densità venatoria minima (che non può essere comunque inferiore a quello stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste) e massima, ma non ho mai trovato un riferimento all'indice medio. Nel suo emendamento invece si parla di indice medio.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. È vero non esiste un indice medio. A questo punto ritiro l'intero emendamento 36.15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 36 nel testo approvato alla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37.

Art. 37.

(Disposizioni finali)

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

4. La presente legge entra in vigore il 1^o febbraio 1992.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

37.1

NEBBIA

Al comma 3, dopo la parola: «volontarie», aggiungere le parole: «che abbiano il riconoscimento della qualifica di guardia giurata».

37.2

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 4.

37.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

37.3

CASOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La presente legge entra in vigore il 1^o febbraio 1993».

37.4

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 37.1, 37.2, 37.3 e 37.4.

BOATO. Vorrei proporre di sopprimere il comma 4 che si riferisce all'entrata in vigore del disegno di legge 15 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Suggerirei al relatore di presentare un emendamento in tal senso.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Accolgo l'invito del senatore Boato e presento il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 4.

37.5

IL RELATORE

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 37 nel testo emendato.

È approvato.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, vorrei a questo punto proporre il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. È comunque vietata la caccia con la balestra».

37.0.1

IL GOVERNO

Secondo il corpo forestale la caccia di frodo è oggi praticata da molte persone mediante l'utilizzo della balestra. Si tratta di un'arma che non rientra nella tradizione venatoria, il cui utilizzo non facilmente controllabile. L'emendamento è teso a vietare tal eforma di caccia, quindi, in definitiva è permessa la caccia con l'arco mentre è vietata quella con la balestra.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.0.1.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.0.1, presentato dal Governo, con riserva di migliore collocazione in sede di coordinamento formale.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Il senatore Specchia aveva proposto la seguente modifica del titolo del disegno di legge:

Il titolo è sostituito dal seguente: «Norme per la regolamentazione della caccia, per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio».

Tit. 1

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Stante l'asenza del proponente, dichiaro decaduta tale richiesta di modifica.

Passiamo ora ad esaminare le seguenti proposte di coordinamento:

Posporre il comma 9 dell'articolo 14, al termine del medesimo articolo.

Coord. 1

RUBNER

Sostituire le parole: «agri-faunistico-venatorio», laddove ricorrono in tutto il testo della legge, con le seguenti: «faunistico venatorio».

Coord. 2

IL RELATORE

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo si rimette alla Commissione su entrambe le proposte di coordinamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di coordinamento 1, presentata dal senatore Rubner.

È approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di coordinamento 2.

BOATO. Annuncio la mia astensione sulla proposta di coordinamento 2, presentata dal relatore.

PRESIDENTE. metto ai voti la proposta di coordinamento 2, presentata dal relatore.

È approvata.

Propongo di conferire al relatore il mandato di procedere al coordinamento formale del testo unificato dei disegni di legge in titolo e di richiedere lo svolgimento della relazione orale in Assemblea.

Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

Ai presentatori delle petizioni nn. 431 e 437 verrà data comunicazione delle decisioni adottate.

I lavori terminano alle ore 1 del 16 gennaio 1992.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA